



REGOLAMENTO EMITTENTI

A CURA DELLA
DIVISIONE RELAZIONI ESTERNE
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

OTTOBRE 2006

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006 e n. 15586 del 12 ottobre 2006)¹.

INDICE

PARTE I	- FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI	Pag. 9
Art. 1	- Fonti normative	9
Art. 2	- Definizioni	9
Art. 2-bis	- Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante	11
PARTE II	- APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO	11
TITOLO I	- SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO	11
Capo I	- Disposizioni generali	11
Art. 3	- Definizioni	11
Art. 4	- Contenuto della comunicazione	12
Art. 5	- Contenuto del prospetto	12
Art. 6	- Formato del prospetto.....	13
Art. 6-bis	- Prospetto di base	13
Art. 7	- Istruttoria della Consob.....	14
Art. 8	- Pubblicazione del prospetto informativo.....	14
Art. 9	- Pubblicazione degli avvisi integrativi.....	15

¹ La delibera n. 11971 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell'8.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001. La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195 del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 è pubblicata nel S.O. n. 201 alla G.U. n. 290 del 14.12.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2005; essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto per alcune disposizioni che entrano in vigore il 1° 4.2006 e che sono indicate nelle note all'articolato. La delibera n. 15232 ha inoltre disposto che le modifiche apportate alla disciplina in materia di prospetti di sollecitazione o di quotazione si applicano alle domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006. La delibera n. 15510 del 20 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 174 del 28 luglio 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006. La delibera n. 15520 del 27 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15586 del 12 ottobre 2006 è pubblicata nella G.U. n. 246 del 21 ottobre 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U..

Art. 9-bis	- Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione.....	Pag. 15
Art. 10	- Validità comunitaria dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto ..	16
Art. 10-bis	- Riconoscimento in Italia del prospetto di sollecitazione approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro della UE	16
Art. 11	- Supplemento al prospetto	16
Art. 12	- Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto	17
Art. 13	- Svolgimento della sollecitazione.....	17
Art. 14	- Norme di correttezza	18
Art. 15	- Operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o ad essi collegati	18
Art. 16	- Obblighi informativi	19
Art. 17	- Criteri generali per la predisposizione di annunci pubblicitari	19
Art. 18	- Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati	20
Art. 19	- Diffusione degli annunci pubblicitari	20
Capo II	- Disposizioni particolari riguardanti quote o azioni di OICR	21
Sezione I	- Disposizioni comuni	21
Art. 20	- Disposizioni applicabili	21
Art. 21	- Pubblicazione del prospetto informativo	21
Art. 22	- Svolgimento della sollecitazione e norme di correttezza	21
Sezione II	- Quote o azioni di OICR italiani aperti	22
Art. 22-bis	- Istruttoria della Consob	22
Art. 23	- Prospetto informativo completo e semplificato	22
Art. 23-bis	- Aggiornamento del prospetto informativo completo e semplificato	24
Sezione III	- Quote o azioni di OICR esteri armonizzati	24
Art. 24	- Prospetto informativo	24
Art. 24-bis	- Aggiornamento del prospetto informativo	24
Art. 24-ter	- Obblighi informativi	24
Art. 25	- Investitori professionali	25
Sezione IV	- Quote di fondi italiani chiusi	25
Art. 25-bis	- Istruttoria della Consob	25
Art. 26	- Prospetto informativo	26
Art. 27	- Emissioni successive	26
Art. 27-bis	- Obblighi informativi	26
Sezione V	- Quote o azioni di OICR esteri non armonizzati	27
Art. 28	- Contenuto ed aggiornamento del prospetto informativo	27
Art. 28-bis	- Obblighi informativi	27
Capo III	- Disposizioni particolari riguardanti fondi pensione	28
Art. 29	- Disposizioni applicabili	28
Art. 30	- Aggiornamento del prospetto informativo	28
Art. 31	- Norme di correttezza e obblighi informativi.....	28
Capo IV	- Disposizioni transitorie e finali.....	29
Art. 32	- Emittenti strumenti finanziari diffusi (<i>abrogato</i>)	29
Art. 33	- Casi di inapplicabilità	29
Art. 34	- Disposizioni transitorie	30

TITOLO II	- OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO.....	Pag. 31
Capo I	- Disposizioni generali	31
Art. 35	- Definizioni.....	31
Art. 36	- Ambito di applicazione	31
Art. 37	- Comunicazione dell'offerta	32
Art. 38	- Documento d'offerta	32
Art. 39	- Comunicato dell'emittente	33
Art. 40	- Svolgimento dell'offerta.....	34
Art. 41	- Norme di trasparenza.....	35
Art. 42	- Norme di correttezza	36
Art. 43	- Modifiche dell'offerta.....	36
Art. 44	- Offerte concorrenti.....	36
Capo II	- Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie	37
Art. 45	- Acquisto indiretto.....	37
Art. 46	- Consolidamento della partecipazione	38
Art. 47	- Corrispettivo in strumenti finanziari	38
Art. 48	- Modalità di approvazione dell'offerta preventiva parziale	38
Art. 49	- Esenzioni	38
Art. 50	- Opa residuale	39
PARTE III	- EMITTENTI	40
TITOLO I	- PROSPETTO DI QUOTAZIONE	40
Capo I	- Disposizioni generali	40
Art. 51	- Definizioni.....	40
Art. 52	- Domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto	40
Art. 53	- Contenuto del prospetto	41
Art. 54	- Documento di informazione annuale	41
Art. 55	- Istruttoria della Consob	41
Art. 56	- Pubblicazione e aggiornamento del prospetto	41
Art. 57	- Esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto	42
Art. 58	- Validità comunitaria dell'autorizzazione alla pubblicazione di un prospetto di quotazione da parte della Consob e riconoscimento in Italia del prospetto di quotazione approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro della UE	43
Capo II	- Disposizioni particolari riguardanti quote di fondi chiusi, quote o azioni di OICR aperti indicizzati	43
Art. 59	- Norme applicabili	43
Art. 60	- Quote di fondi chiusi e quote o azioni di OICR aperti indicizzati	44
Art. 61	- Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates (<i>abrogato</i>)	44
Art. 62	- Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates emessi sulla base di un programma (<i>abrogato</i>)	44
Capo III	- Ammissione a quotazione preceduta da sollecitazione all'investimento	45
Art. 63	- Prospetto informativo	45
Art. 64	- Obblighi informativi.....	45
Art. 64-bis	- Modalità per l'ammissione (<i>abrogato</i>)	48

TITOLO II	- INFORMAZIONE SOCIETARIA	Pag. 45
Capo I	- Disposizioni generali	” 45
Art. 65	- Definizioni	” 45
Capo II	- Comunicazioni al pubblico	” 46
Sezione I	- Informazione su eventi e circostanze rilevanti	” 46
Art. 65-bis	- Ambito di applicazione	” 46
Art. 66	- Eventi e circostanze rilevanti	” 47
Art. 66-bis	- Ritardo della comunicazione	” 48
Art. 67	- Compiti della società di gestione del mercato.....	” 49
Art. 68	- Dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo	” 49
Sezione II	- Raccomandazioni	” 50
Art. 69	- Identità dei soggetti che producono le raccomandazioni	” 50
Art. 69-bis	- Disposizioni generali relative alla corretta presentazione delle raccomandazioni	” 50
Art. 69-ter	- Obblighi ulteriori relativi alla corretta presentazione delle raccomandazioni	” 51
Art. 69-quater	- Comunicazione al pubblico di interessi e di conflitti di interesse	” 51
Art. 69-quinquies	- Ulteriori obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di interesse	” 52
Art. 69-sexies	- Diffusione al pubblico di raccomandazioni prodotte da terzi	” 53
Art. 69-septies	- Modalità alternative di pubblicazione delle informazioni inerenti alle raccomandazioni	” 54
Art. 69-octies	- Norme di autoregolamentazione dei giornalisti	” 54
Art. 69-novies	- Pubblicazione delle raccomandazioni	” 54
Sezione III	- Valutazioni del merito di credito	” 56
Art. 69-decies	- Corretta presentazione delle valutazioni del merito di credito e comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di interesse	” 56
Sezione IV	- Informazione su operazioni straordinarie	” 56
Art. 70	- Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura	” 56
Art. 70-bis	- Patrimoni destinati ad uno specifico affare	” 57
Art. 71	- Acquisizioni e cessioni	” 57
Art. 71-bis	- Operazioni con parti correlate	” 58
Art. 72	- Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni	” 58
Art. 73	- Acquisto e alienazione di azioni proprie	” 59
Art. 74	- Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile	” 59
Art. 75	- Emittenti obbligazioni	” 60
Art. 76	- Avviso al pubblico.....	” 60
Sezione V	- Informazione Periodica	” 60
Art. 77	- Approvazione del bilancio.....	” 60
Art. 78	- Note al bilancio.....	” 61
Art. 79	- Relazione sulla gestione	” 61
Art. 80	- Parere dell'organo di controllo sul conferimento dell'incarico di revisione	” 61
Art. 81	- Relazione semestrale	” 61
Art. 81-bis	- Relazione semestrale – regime transitorio (<i>abrogato</i>)	” 62
Art. 82	- Relazione trimestrale	” 62

Art. 82-bis	- Relazione trimestrale- regime transitorio (<i>abrogato</i>)	Pag. 62
Art. 83	- Avviso al pubblico	” 62
Sezione VI	- Altre informazioni.....	” 63
Art. 84	- Informazioni sull'esercizio dei diritti	” 63
Art. 85	- Verbalì assembleari	” 63
Art. 86	- Partecipazioni reciproche	” 63
Art. 87	- Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari	” 63
Art. 87-bis	- Informazioni su acquisti di azioni proprie	” 63
Art. 88	- Equivalenza delle informazioni	” 64
Art. 89	- Offerta di diritti di opzione	” 64
Capo III	- Comunicazioni alla Consob	” 64
Sezione I	- Informazione su operazioni straordinarie	” 64
Art. 90	- Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura	” 64
Art. 90-bis	- Patrimoni destinati ad uno specifico affare	” 65
Art. 91	- Acquisizioni e cessioni	” 65
Art. 91-bis	- Operazioni con parti correlate.....	” 65
Art. 92	- Altre modifiche dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi	” 65
Art. 93	- Acquisto e alienazione di azioni proprie	” 66
Art. 94	- Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile	” 66
Art. 95	- Emittenti obbligazioni.....	” 66
Sezione II	- Informazione periodica.....	” 67
Art. 96	- Comunicazioni periodiche	” 67
Art. 97	- Emittenti obbligazioni.....	” 67
Sezione III	- Altre informazioni.....	” 67
Art. 98	- Modifiche del capitale sociale	” 67
Art. 98-bis	- Strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile	” 68
Art. 99	- Partecipazioni reciproche	” 68
Art. 100	- Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale	” 68
Art. 101	- Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari	” 68
Capo IV	- Fondi chiusi e OICR aperti indicizzati quotati in borsa	” 69
Art. 102	- Informazioni su fatti rilevanti	” 69
Art. 103	- Informazioni periodiche e altre informazioni relative a fondi chiusi	” 69
Art. 103-bis	- Informazioni relative agli OICR aperti indicizzati.....	” 70
Capo V	- Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati diversi dalla Borsa.....	” 71
Art. 104	- Informazione su fatti rilevanti	” 71
Art. 105	- Operazioni straordinarie.....	” 71
Art. 106	- Informazione periodica.....	” 72
Art. 107	- Altre informazioni.....	” 72
Capo VI	- Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura” rilevante.....	” 73
Art. 108	- Individuazione degli emittenti.....	” 73
Art. 109	- Informazione su eventi e circostanze rilevanti	” 73

Art. 109-bis	- Informazioni su patti parasociali	Pag. 73
Art. 110	- Informazione periodica.....	” 73
Art. 111	- Altre informazioni.....	” 74
Art. 112	- Esenzioni.....	” 74
Capo VII	- Emittenti esteri	” 74
Art. 113	- Informazione su eventi e circostanze rilevanti	” 74
Art. 114	- Operazioni straordinarie e informazioni periodiche	” 75
Art. 115	- Altre informazioni.....	” 75
Art. 116	- Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani diversi dalla borsa aventi sede legale all'estero	” 75
Art. 116-bis	- Informazioni ulteriori in materia di bilanci	” 76
Capo VIII	- Strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti	” 76
Art. 116-ter	- Compiti della società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni	” 76
TITOLO III	- ASSETTI PROPRIETARI	” 76
Capo I	- Partecipazioni rilevanti	” 76
Sezione I	- Partecipazioni in società con azioni quotate	” 76
Art. 117	- Variazioni delle partecipazioni rilevanti.....	” 76
Art. 118	- Criteri di calcolo delle partecipazioni	” 77
Art. 119	- Criteri di calcolo per determinate soglie percentuali	” 77
Art. 120	- Trasparenza sugli aderenti a patti parasociali	” 77
Art. 121	- Termini e modalità di comunicazione delle partecipazioni	” 78
Art. 122	- Modalità di pubblicazione delle informazioni	” 78
Art. 122-bis	- Trasparenza sugli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile	” 78
Sezione II	- Partecipazioni in società con azioni non quotate o in società a responsabilità limitata	” 79
Art. 123	- Criteri di calcolo delle partecipazioni	” 79
Art. 124	- Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla società emittente	” 79
Art. 125	- Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla Consob	” 79
Art. 126	- Modalità di pubblicazione delle informazioni	” 79
Capo II	- Patti parasociali	” 80
Sezione I	- Comunicazione del patto	” 80
Art. 127	- Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione	” 80
Art. 128	- Altre comunicazioni	” 80
Sezione II	- Estratto del patto	” 81
Art. 129	- Modalità di pubblicazione dell'estratto	” 81
Art. 130	- Contenuto dell'estratto	” 81
Art. 131	- Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto	” 82
Sezione III	- Associazioni di azionisti	” 82
Art. 132	- Contenuto dell'estratto	” 82
Art. 133	- Comunicazioni alla Consob	” 83

TITOLO IV	- ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO	Pag. 83
Capo I	- Sollecitazione e raccolta di deleghe di voto.....	” 83
Art. 134	- Procedura di sollecitazione.....	” 83
Art. 135	- Obblighi di comportamento	” 84
Art. 136	- Procedura di raccolta di deleghe di voto	” 85
Art. 137	- Conferimento e revoca della delega di voto	” 86
Art. 138	- Interruzione della sollecitazione o della raccolta	” 86
Capo II	- Voto per corrispondenza	” 86
Art. 139	- Avviso di convocazione dell'assemblea	” 86
Art. 140	- Scheda di voto	” 87
Art. 141	- Esercizio del voto	” 87
Art. 142	- Adempimenti preliminari all'assemblea.....	” 87
Art. 143	- Svolgimento dell'assemblea.....	” 87
TITOLO V	- TUTELA DELLE MINORANZE	” 88
Art. 144	- Esclusione dalle negoziazioni.....	” 88
Art. 144-bis	- Acquisto di azioni proprie e della società controllante	” 88
TITOLO VI	- REVISIONE CONTABILE	” 89
Capo I	- Disposizioni di carattere generale	” 89
Art. 145	- Contenuto del libro della revisione contabile.....	” 89
Art. 146	- Documentazione da inviare alla Consob	” 89
Art. 147	- Documentazione relativa alle società controllate	” 90
Art. 148	- Conferimento dell'incarico da parte della Consob.....	” 90
Art. 149	- Deposito nel registro delle imprese	” 91
Capo II	- Revisione contabile dei gruppi	” 91
Art. 150	- Controllo contabile delle società controllate estere.....	” 91
Art. 151	- Criteri di esenzione.....	” 91
Art. 152	- Ambito temporale di applicazione.....	” 91
TITOLO VII	- SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	” 92
Capo I	- Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate	” 92
Art. 152-bis	- Istituzione e contenuto del registro	” 92
Art. 152-ter	- Aggiornamento del registro	” 93
Art. 152-quater	- Conservazione del registro	” 93
Art. 152-quinquies	- Obblighi di informazione	” 93
Capo II	- Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi	93
Art. 152-sexies	- Definizioni	” 93
Art. 152-septies	- Ambito di applicazione	” 94
Art. 152-octies	- Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico.....	” 95
PARTE IV	- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	” 96
Art. 153	- Trasmissione alla Consob di avvisi e comunicati	” 96
Art. 154	- Disposizione transitoria	” 96
Art. 155	- Emittenti esteri già quotati	” 96

Art. 155- <i>bis</i>	- Relazione semestrale (<i>abrogato</i>)	”	96
Art. 156	- Abrogazioni	”	96
Art. 157	- Entrata in vigore	”	97

PARTE I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 2428, comma 3, del codice civile², dell'articolo 42, comma 3, dell'articolo 94, comma 3, dell'articolo 95, dell'articolo 97, comma 2, dell'articolo 98, comma 1, dell'articolo 100, dell'articolo 101, comma 2, dell'articolo 103, commi 4 e 5, dell'articolo 106, commi 3 e 5, dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 112, dell'articolo 113, dell'articolo 114, commi 1, 3, 5, 7, 8, 9 e 10, dell'articolo 115, dell'articolo 116, comma 1, dell'articolo 116-bis, dell'articolo 120, comma 4, dell'articolo 122, comma 2, dell'articolo 127, dell'articolo 132, dell'articolo 133, dell'articolo 144, comma 1, dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 8, dell'articolo 165, comma 2, dell'articolo 183, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58³.

Art. 2

(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:
- a) "Testo unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - a-bis) "borsa": i mercati regolamentati, ovvero i relativi comparti, nei quali l'ammissione a quotazione risponde alle condizioni fissate dalla direttiva 2001/34/CE⁴;
 - b) "società di gestione del mercato": la società che gestisce il mercato nel quale gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti⁵;
 - c) "depositario": il soggetto presso il quale sono depositati gli strumenti finanziari in custodia e amministrazione;
 - d) "warrant": gli strumenti finanziari che conferiscono la facoltà di acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni;
 - e) "covered warrant": gli strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici e panieri (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante⁶;
 - f) *...omissis...*⁷;
 - g) "certificates": gli strumenti finanziari, diversi dai covered warrant, che replicano l'andamento di un'attività sottostante⁸;
 - h) "parti correlate": i soggetti definiti tali dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato secondo la

² Le parole "dell'articolo 2428, comma 3, del codice civile," sono state inserite con delibera n. 12475 del 6.4.2000.

³ Comma così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

⁴ Lettera inserita con delibera n. 14002 del 27.2.2003.

⁵ Lettera così modificata con delibera n. 14002 del 27.2.2003.

⁶ Lettera aggiunta con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi così modificata con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

⁷ Lettera già modificata con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi abrogata con delibera n. 14372 del 23.12.2003.

⁸ Lettera inserita con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002⁹;

i) "Stato membro d'origine":

1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale;

2) per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 1.000 euro e per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente degli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime è applicabile a strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoché equivalente a 1.000 euro;

3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta¹⁰;

l) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della UE in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine¹¹;

m) "titoli di capitale": le azioni e altri valori negoziabili equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di strumento finanziario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché i titoli di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entità appartenente al gruppo di detto emittente¹²;

n) "strumenti diversi dai titoli di capitale": tutti gli strumenti finanziari che non sono di titoli di capitale¹³;

o) "mercato regolamentato": un mercato quale definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE¹⁴.

2. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nel Regolamento n. 809/2004/CE¹⁵.

⁹ Lettera inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

¹⁰ Lettera inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹¹ Lettera inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹² Lettera inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹³ Lettera inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹⁴ Lettera inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹⁵ Comma aggiunto con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

Art. 2-bis

(Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante)

1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:

a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;

b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile.

2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:

- abbiano costituito oggetto di una sollecitazione all'investimento o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;

- abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori professionali come definiti ai sensi dell'articolo 100 del TUF;

- siano negoziate su sistemi di scambi organizzati con il consenso dell'emittente o del socio di controllo;

- siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.

3. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a duecento¹⁶.

PARTE II**APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO****TITOLO I****SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO¹⁷****Capo I****Disposizioni generali**Art. 3

(Definizioni)

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) "responsabile del collocamento": il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;

b) "periodo di adesione": il periodo in cui è possibile aderire alla sollecitazione;

c) "regolamento della Banca d'Italia": il regolamento adottato dalla Banca d'Italia nella parte riguardante l'offerta in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di Sicav di Paesi dell'Unione Europea previsti dagli articoli 42, comma 1, e 50, comma 2, del Testo unico e

¹⁶ Articolo inserito con delibera n. 14372 del 23.12.2003.

¹⁷ La delibera n. 15232 del 29.11.2005 ha disposto che le modifiche apportate alla disciplina della sollecitazione si applicano alle domande di autorizzazione pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006.

rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo, nonché nella parte riguardante le modificazioni del regolamento di gestione o dello statuto degli OICR previsti dagli articoli 39, comma 3, e 47, comma 1, del Testo unico¹⁸;

d) ...omissis...¹⁹.

Art. 4

(Contenuto della comunicazione)

1. La comunicazione prevista nell'articolo 94, comma 1, del Testo unico contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per l'esecuzione dell'offerta, è corredata delle informazioni indicate nell'Allegato 1A ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la sollecitazione.

Art. 5

(Contenuto del prospetto)

1. Il prospetto informativo relativo a strumenti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti è redatto in conformità delle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE. Se l'offerta è svolta unicamente in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana.

2. Le indicazioni relative al prezzo ed alla quantità dei prodotti finanziari, se non conosciute al momento della pubblicazione del prospetto informativo, possono essere inserite in avvisi integrativi pubblicati ai sensi del successivo articolo 9. In tal caso il prospetto dovrà indicare i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo e la quantità dei prodotti finanziari saranno determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo.

3. Il prospetto contiene anche una nota di sintesi, redatta in linguaggio non tecnico e in conformità dell'articolo 24 del Regolamento n. 809/2004/CE. La nota di sintesi riporta brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari, nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto e contiene un'avvertenza secondo cui:

a) va letta come un'introduzione al prospetto;

b) qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo;

c) qualora sia proposta un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento e

d) la responsabilità civile incombe sulle persone che hanno redatto la nota di sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la stessa nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del prospetto.

4. Il responsabile del collocamento attesta, mediante dichiarazione allegata alla comunicazione, che il prospetto informativo è redatto secondo gli schemi allegati al Regolamento n. 809/2004/CE e contiene le informazioni rilevanti ai fini della sua predisposizione di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle verifiche effettuate. L'emittente o l'offerente e gli altri soggetti responsabili del prospetto sottoscrivono la dichiarazione di responsabilità prevista dagli schemi allegati a detto regolamento da riprodursi in apposito allegato alla comunicazione.

¹⁸ Lettera così modificata con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

¹⁹ Lettera aggiunta con delibera n. 12475 del 6.4.2000 e poi abrogata con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

5. In casi eccezionali e fermo il rispetto delle finalità indicate dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico e dalla disciplina comunitaria, la Consob può escludere, su richiesta dei soggetti indicati nell'articolo 4, la pubblicazione di alcune delle informazioni previste negli schemi di prospetto.

6. Qualora, eccezionalmente e sempreché non sia arrecato pregiudizio alle finalità di cui al comma precedente, determinate informazioni prescritte dagli schemi di prospetto non siano adeguate all'ambito di attività dell'emittente o alla sua forma giuridica o agli strumenti finanziari oggetto del prospetto, il prospetto dovrà contenere informazioni equivalenti, ove disponibili.

7. Se la sollecitazione ha ad oggetto prodotti finanziari per i quali non sono previsti appositi schemi, la Consob stabilisce, su richiesta dell'offerente, il contenuto del prospetto²⁰.

Art. 6 (Formato del prospetto)

1. L'emittente o l'offerente può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti finanziari e una nota di sintesi.

2. L'emittente che abbia già fatto approvare dalla CONSOB il documento di registrazione è tenuto a redigere solo la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi quando i titoli vengono offerti al pubblico. In tal caso, la nota informativa sugli strumenti finanziari fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente, che possano influire sulle valutazioni degli investitori, successivamente all'approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione o di un qualsiasi supplemento come previsto nell'articolo 11. La nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi sono soggette a separata approvazione.

3. Se l'emittente ha solamente trasmesso un documento di registrazione senza richiederne l'approvazione, l'intera documentazione, compresa l'informazione aggiornata, è assoggettata ad approvazione²¹.

Art. 6-bis (Prospetto di base)

1. Per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, emessi nel quadro di un programma di offerta, o emessi in modo continuo o ripetuto da banche²², in presenza delle condizioni previste dalla disciplina comunitaria, il prospetto può consistere, a scelta dell'emittente o dell'offerente, in un prospetto di base contenente tutte le informazioni rilevanti concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari offerti al pubblico.

2. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse sono comunicate agli investitori e trasmesse all'autorità competente in occasione di ciascuna sollecitazione non appena disponibili e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta. Si applica l'articolo 5, comma 2.

3. Le informazioni fornite nel prospetto di base sono integrate, se necessario, a norma

²⁰ Articolo già modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

²¹ Articolo già modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

²² Le precedenti parole "enti creditizi" sono state sostituite dalla parola "banche" con delibera n. 15510 del 20.7.2006.

dell'articolo 11, con informazioni aggiornate sull'emittente e sugli strumenti finanziari da offrire al pubblico²³.

Art. 7

(Istruttoria della Consob)

1. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati e non diffusi, l'autorizzazione prevista nell'articolo 94, comma 3, del Testo unico è rilasciata entro venti giorni lavorativi dalla data della comunicazione di cui al comma 1 della medesima disposizione.

2. Il termine previsto nel comma precedente è di dieci giorni lavorativi nel caso in cui la sollecitazione riguardi strumenti finanziari non quotati e non diffusi emessi da un emittente avente strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o che ha offerto strumenti finanziari al pubblico.

3. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la comunicazione è incompleta, la Consob ne informa l'emittente e l'offerente, a seconda del caso, entro dieci giorni lavorativi e la comunicazione prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob i documenti ovvero gli elementi mancanti.

4. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all'emittente o all'offerente entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione nel caso previsto al comma 1, o entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione nel caso previsto al comma 2. I termini previsti dai commi 1 e 2 iniziano a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni.

5. I documenti, gli elementi mancanti ovvero le informazioni supplementari devono essere inoltrati alla Consob entro trenta giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente è informato della incompletezza.

6. Quando la sollecitazione riguarda quote o azioni di OICR aperti e quote di fondi chiusi si applicano, rispettivamente, gli articoli 22-bis e 25-bis²⁴.

Art. 8

(Pubblicazione del prospetto informativo)

1. Prima dell'inizio del periodo di adesione il prospetto è reso pubblico mediante deposito presso la Consob dell'originale e di una copia riprodotta su supporto informatico nonché messo a disposizione del pubblico alternativamente:

- a) mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione;
- b) in forma stampata e gratuitamente, nella sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento o dei soggetti che operano per conto di questi ultimi;
- c) in forma elettronica nel sito web dell'emittente e, ove applicabile, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento. In tal caso l'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento o i soggetti che operano per conto di questi ultimi consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia del prospetto in forma stampata.

2. Ove la sollecitazione sia svolta in Italia, quale Stato nel membro d'origine, non più tardi del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del prospetto, è altresì pubblicato un avviso che indichi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal

²³ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

²⁴ Articolo già modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente sostituito, dapprima con delibera n. 14990 del 14.4.2005, poi con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

pubblico. Tale avviso contiene le informazioni indicate nel Regolamento n. 809/2004/CE. Copia dell'avviso è trasmessa alla Consob, contestualmente alla pubblicazione, unitamente ad una riproduzione del medesimo su supporto informatico.

3. Qualora il prospetto sia composto da più documenti o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico secondo le modalità fissate al comma 1. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.

4. Le pubblicazioni previste dal presente articolo sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 809/2004/CE²⁵.

Art. 9

(Pubblicazione degli avvisi integrativi)

1. Le indicazioni relative al prezzo stabilito per la sollecitazione ed al quantitativo definitivo della stessa, ove non inserite nel prospetto, sono pubblicate, mediante l'avviso integrativo previsto dall'articolo 5, comma 2, non appena tali elementi sono determinati.

2. L'avviso integrativo è pubblicato con le stesse modalità utilizzate per il prospetto informativo.

3. Contestualmente alla pubblicazione copia dell'avviso, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico, è trasmessa alla Consob²⁶.

Art. 9-bis

(Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione)

1. Il prospetto è valido per dodici mesi a decorrere dalla pubblicazione, purché venga integrato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 11.

2. Nel caso di un programma di emissione, il prospetto di base è valido per un periodo fino a dodici mesi.

3. Per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da banche²⁷ previsti dall'articolo 6-bis, comma 1, il prospetto di base è valido fino a quando gli stessi non sono più emessi in modo continuo o ripetuto.

4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 6, comma 1, previamente trasmesso è valido per un periodo fino a dodici mesi, purché eventualmente aggiornato ai sensi dell'articolo 11. Tale documento, unitamente alla nota informativa sugli strumenti finanziari, eventualmente aggiornata ai sensi dell'articolo 11, e alla nota di sintesi sono considerati come un prospetto valido²⁸.

²⁵ Articolo già modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

²⁶ Articolo già modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e successivamente sostituito, dapprima con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

²⁷ Le precedenti parole "enti creditizi" sono state sostituite dalla parola "banche" con delibera n. 15510 del 20.7.2006.

²⁸ Articolo inserito con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e infine così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

Art. 10

(Validità comunitaria dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto)

1. Il prospetto nonché gli eventuali supplementi la cui pubblicazione sia stata autorizzata dalla Consob in applicazione del presente Titolo sono validi ai fini dell'offerta al pubblico negli altri Stati membri della UE.

2. Se la sollecitazione non ha luogo nel territorio dello Stato, la Consob rilascia l'autorizzazione prevista dall'articolo 94 del Testo unico soltanto se l'Italia è lo Stato membro d'origine. Ai fini dell'istruttoria, il prospetto può essere redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale.

3. Su richiesta dell'emittente o dell'offerente, la Consob trasmette, entro tre giorni lavorativi successivi alla richiesta o, se questa è presentata unitamente alla bozza di prospetto, entro un giorno lavorativo dal rilascio dell'autorizzazione, alle autorità competenti degli Stati membri della UE in cui la sollecitazione è prevista i seguenti documenti:

a) un certificato attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alla direttiva n. 2003/71/CE;

b) una copia di detto prospetto;

c) ove richiesta, una traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati membri ove la sollecitazione è prevista. L'emittente, l'offerente ovvero le altre persone responsabili della redazione del prospetto si assumono la responsabilità di tale traduzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

4. La procedura prevista al comma 2 si applica ad ogni eventuale supplemento del prospetto.

5. Nel certificato previsto dal comma 3, lettera a) è fatta menzione dell'eventuale ricorrenza delle circostanze indicate dall'articolo 5, commi 5 e 6, nonché delle relative motivazioni²⁹.

Art. 10-bis

(Riconoscimento in Italia del prospetto di sollecitazione approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro della UE)

1. Ove la sollecitazione sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto approvato dall'autorità dello Stato membro d'origine può essere pubblicato in Italia, purché la Consob riceva da detta autorità i documenti di cui all'articolo 10, comma 3. Alle medesime condizioni sono pubblicati in Italia gli eventuali supplementi al prospetto.

2. Il prospetto può essere redatto o in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. In tale ultimo caso, la nota di sintesi sarà tradotta in lingua italiana³⁰.

Art. 11

(Supplemento al prospetto)

1. Ogni significativo fatto nuovo, errore materiale o inesattezza del prospetto informativo che possa influire sulla valutazione dei prodotti finanziari oggetto della sollecitazione e che si verifichi o sia riscontrato tra il momento in cui è autorizzata la pubblicazione del prospetto e

²⁹ Articolo modificato, dapprima con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005; successivamente così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

³⁰ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

quello in cui è definitivamente chiusa la sollecitazione forma oggetto di apposito supplemento al prospetto informativo. La pubblicazione del supplemento è autorizzata dalla Consob entro un massimo di sette giorni lavorativi. Il supplemento è pubblicato utilizzando almeno le stesse modalità adottate per il prospetto. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono integrate, se necessario, per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento.

2. Copia del supplemento pubblicato è trasmesso alla Consob unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico³¹.

Art. 12

(Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto)

1. Prima della pubblicazione del prospetto informativo l'offerente, l'emittente ed il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto attinenti a sollecitazioni all'investimento purché³²:

a) vengano diffuse esclusivamente informazioni relative a fatti già resi pubblici in ottemperanza ad obblighi previsti da disposizioni vigenti;

b) la relativa documentazione venga trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione;

c) venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto informativo e ai luoghi in cui lo stesso sarà disponibile;

d) venga precisato che le intenzioni d'acquisto raccolte non costituiscono proposte di acquisto.

Art. 13

(Svolgimento della sollecitazione)

1. L'offerente ed il responsabile del collocamento curano la distribuzione del prospetto informativo presso gli intermediari incaricati del collocamento.

2. L'adesione alla sollecitazione è effettuata mediante la sottoscrizione del modulo predisposto dall'offerente o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto informativo;

b) il richiamo all'eventuale paragrafo "fattori di rischio" contenuto nel prospetto informativo.

3. La sollecitazione è revocabile nei casi previsti nel prospetto informativo.

4. I criteri di riparto indicati nel prospetto informativo assicurano la parità di trattamento tra gli aderenti alla sollecitazione. Il riparto è effettuato dal responsabile del collocamento.

5. Entro cinque giorni dalla conclusione del periodo di adesione il responsabile del collocamento o, in sua assenza, l'offerente pubblica, con le stesse modalità utilizzate per il prospetto informativo, un avviso contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1F. Copia di tale avviso è trasmessa contestualmente alla Consob, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico e, in caso di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari quotati o

³¹ Articolo già modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e successivamente così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

³² Prima parte del comma così sostituita con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

finalizzata alla quotazione, alla società di gestione del mercato.

6. Il responsabile del collocamento o, in sua assenza, l'offerente, entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nel comma 5, trasmette alla Consob le ulteriori informazioni indicate nell'Allegato 1F, unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico³³.

Art. 14

(Norme di correttezza)

1. I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo unico si attengono a principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari della sollecitazione e si astengono dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto informativo o idonee ad influenzare l'andamento delle adesioni³⁴.

2. L'offerente e i soggetti incaricati del collocamento, in particolare:
a) rispettano le modalità operative indicate nel prospetto;
b) compiono, con la massima tempestività, le attività necessarie per il perfezionamento dell'investimento e quelle comunque connesse all'esercizio di diritti degli investitori.

3. L'offerente, l'emittente ed il responsabile del collocamento sono tenuti ad assicurare la coerenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle comunque fornite nel corso della sollecitazione e dell'eventuale collocamento presso investitori istituzionali, ivi comprese quelle desumibili dalle raccomandazioni, come definite dall'articolo 65, rese pubbliche dai soggetti indicati dall'articolo 95, comma 2, del Testo unico. Copia delle raccomandazioni e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori istituzionali è inviata alla Consob non appena tali documenti siano stati predisposti. Le informazioni materiali fornite ad investitori professionali o a particolari categorie di investitori sono incluse nel prospetto o in un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 11³⁵.

Art. 15

*(Operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari
oggetto della sollecitazione o ad essi collegati)*

1. Ai fini della esenzione prevista dall'articolo 183, comma 1, lettera b), del Testo unico per le operazioni di stabilizzazione e in applicazione del regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione del 28 gennaio 2003, le comunicazioni al pubblico previste nel Capo III del medesimo regolamento sono contestualmente inoltrate dagli emittenti, dagli offerenti o dai soggetti che, agendo o no per loro conto, effettuano le operazioni di stabilizzazione, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato, che le mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa; copia delle comunicazioni è trasmessa alla Consob.

2. I soggetti indicati al comma 1, durante il periodo in cui è in corso la stabilizzazione, effettuano le negoziazioni volte a liquidare le posizioni risultanti dall'attività di stabilizzazione in modo tale da minimizzare l'impatto sul mercato, avendo riguardo alle condizioni in esso prevalenti.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, entro una settimana dalla fine del periodo

³³ Articolo modificato, dapprima con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005; successivamente così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

³⁴ Comma già modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

³⁵ Comma così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

di stabilizzazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) 2273/2003 i soggetti indicati al comma 1 comunicano al pubblico i dati complessivi delle operazioni di acquisto e vendita indicate nei commi 1 e 2. La comunicazione contiene le informazioni indicate nell'Allegato 1L ed è contestualmente inoltrata, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato che la mette immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stampa; copia della comunicazione è trasmessa alla Consob. Quando la stabilizzazione è effettuata in conformità del regolamento (CE) 2273/2003, le predette informazioni sono comunicate congiuntamente a quelle previste dal comma 1³⁶.

Art. 16³⁷
(Obblighi informativi)

1. Dalla data di pubblicazione del prospetto informativo e fino alla conclusione della sollecitazione la Consob può richiedere, ai sensi dell'articolo 114, commi 5 e 6, del Testo unico, agli offerenti, ai controllanti degli offerenti e degli emittenti, alle società da essi controllate, ai soggetti incaricati del collocamento ed ai soggetti che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico³⁸.

2. Dalla data della comunicazione prevista nell'articolo 94 del Testo unico e fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione, la Consob può:

a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico, ai soggetti indicati nel comma 1 nonché ai componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo, ai loro revisori e dirigenti;

b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera c), del Testo unico, presso i soggetti indicati nel comma 1.

Art. 17
(Criteri generali per la predisposizione di annunci pubblicitari)

1. L'annuncio pubblicitario deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio debbono essere espresse in modo chiaro e corretto ed essere coerenti con quelle riportate nel prospetto informativo.

2. Il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio non deve essere tale da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura ed i rischi dei prodotti offerti e del relativo investimento.

3. Successivamente alla pubblicazione con le modalità indicate nell'articolo 8 del documento di registrazione previsto dall'articolo 6, è consentito diffondere annunci pubblicitari connessi alla sollecitazione, purché riferiti alle sole caratteristiche dell'emittente o dei prodotti finanziari oggetto di sollecitazione già rese pubbliche³⁹.

4. Ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata ed agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il prospetto informativo". Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza deve essere riprodotta almeno in audio.

³⁶ Articolo modificato, dapprima con delibera n. 12475 del 6.4.2000 e poi con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente sostituito, dapprima con delibera n. 14743 del 13.10.2004 e poi con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

³⁷ Articolo già sostituito con delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004 e poi modificato con delibera n. 15232 del 29.11.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

³⁸ Le precedenti parole "commi 3 e 4" sono state sostituite dalle parole "commi 5 e 6" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

³⁹ Comma così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

5. Ogni annuncio pubblicitario deve indicare i luoghi in cui il pubblico può ottenere il prospetto informativo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può consultarlo⁴⁰.

Art. 18

(Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati)

1. L'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto deve:

- a) specificare il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento;
- b) rappresentare in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento;
- c) operare il confronto con il parametro oggettivo di riferimento indicato nel prospetto o comunicato ai sensi dell'articolo 24-ter⁴¹, comma 4;
- d) indicare tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specificare che essi sono al lordo degli oneri fiscali;
- e) inserire l'avvertenza 'I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri'^{42/43}.

2. Gli annunci pubblicitari che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, devono indicare le fonti.

Art. 19

(Diffusione degli annunci pubblicitari)

1. Gli annunci pubblicitari aventi ad oggetto OICR, fondi pensione aperti e strumenti finanziari diversi da titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche possono essere diffusi dal giorno successivo a quello della loro trasmissione alla Consob⁴⁴.

2. Gli altri annunci pubblicitari possono essere diffusi decorsi dieci giorni da quello della loro trasmissione alla Consob, con le eventuali modificazioni da questa indicate. Possono tuttavia essere diffusi sin dal giorno successivo alla trasmissione quelli contenenti soltanto una o più delle seguenti indicazioni:

- a) denominazione, sede sociale e eventuali sedi secondarie, capitale sociale, oggetto sociale, azionisti, gruppo societario di appartenenza e ruolo dei soggetti che partecipano all'operazione;
- b) periodo della sollecitazione e recapito dei soggetti presso i quali è possibile assumere informazioni o aderire alla stessa;
- c) denominazione, tipologia, periodo di operatività dell'investimento proposto ed estremi delle eventuali, connesse autorizzazioni⁴⁵.

⁴⁰ Comma aggiunto con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

⁴¹ Le precedenti parole "articolo 27" sono state sostituite dalle parole "articolo 24-ter" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

⁴² Comma già sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

⁴³ Lettera così sostituita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

⁴⁴ Comma così sostituito con delibera n. 15510 del 20.7.2006.

⁴⁵ Articolo così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

Capo II

Disposizioni particolari riguardanti quote o azioni di OICR

Sezione I

Disposizioni comuni

Art. 20

(Disposizioni applicabili)

1. Alle sollecitazioni riguardanti quote o azioni di OICR si applicano gli articoli seguenti e, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I⁴⁶.
2. L'articolo 9-bis, comma 1, non si applica al prospetto informativo relativo alla sollecitazione delle quote o azioni degli OICR di tipo aperto⁴⁷.

Art. 21

(Pubblicazione del prospetto informativo)

1. Il prospetto informativo riguardante le sollecitazioni di quote o azioni di OICR è pubblicato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione. In occasione della pubblicazione, l'offerente comunica alla Consob la data di inizio del periodo di adesione e, ove prevista, la data di chiusura⁴⁸.

Art. 22

(Svolgimento della sollecitazione e norme di correttezza)

1. Il periodo di adesione ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto informativo o, per gli OICR esteri armonizzati, dalla conclusione della procedura prevista dal regolamento della Banca d'Italia⁴⁹.
2. Prima del perfezionamento dell'operazione copia del prospetto informativo è consegnata gratuitamente all'investitore. In ogni momento copia dei documenti menzionati nel prospetto informativo è resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta⁵⁰.
3. Nel caso di OICR italiani aperti ed esteri armonizzati, prima del perfezionamento dell'operazione, è consegnata gratuitamente all'investitore copia del prospetto informativo semplificato. In ogni momento il prospetto informativo completo ed i documenti in esso menzionati sono resi disponibili in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta⁵¹.
4. Gli offerenti di quote o azioni di OICR rendono disponibili nel sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati il

⁴⁶ Comma così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

⁴⁷ Comma aggiunto con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

⁴⁸ Articolo modificato, dapprima con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005; successivamente così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

⁴⁹ Le precedenti parole "paragrafo 2 della Sezione II del" sono state soppresse con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

⁵⁰ Comma così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

⁵¹ Comma così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

prospetto informativo, i rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR⁵².

5. Non si applica l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 13, comma 5⁵³.

Sezione II⁵⁴

Quote o azioni di OICR italiani aperti

Art. 22-bis

(Istruttoria della Consob)

1. Quando la sollecitazione riguarda quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione, l'autorizzazione prevista nell'articolo 94, comma 3, del Testo unico è rilasciata entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

2. Il termine previsto nel comma precedente è di venti giorni nel caso in cui sia già stato pubblicato un prospetto informativo secondo gli schemi indicati nell'Allegato 1B per OICR della medesima tipologia.

3. Nel caso la comunicazione sia incompleta, la Consob ne informa l'offerente entro sette giorni. I termini previsti nei commi 1 e 2 decorrono dalla data di ricezione, da parte della Consob, dei documenti ovvero delle informazioni mancanti.

4. I documenti ovvero le informazioni mancanti devono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla data in cui l'offerente è informato della incompletezza.

5. Nel caso si rendano necessarie informazioni supplementari, i termini previsti nei commi 1 e 2 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di ricezione, da parte della Consob, delle informazioni richieste⁵⁵.

Art. 23

(Prospetto informativo completo e semplificato)

1. Il prospetto informativo completo relativo alla sollecitazione delle quote o azioni degli OICR di cui alla presente sezione è costituito dalla:

- a) Parte I - Caratteristiche del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e modalità di partecipazione;
- b) Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e *Turnover* di portafoglio;
- c) Parte III - Altre informazioni sull'investimento.

2. Il regolamento di gestione e lo statuto dell'OICR formano parte integrante del prospetto informativo completo, al quale sono allegati.

3. Il prospetto informativo semplificato è costituito dalle Parti I e II.

⁵² Comma così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

⁵³ Le precedenti parole "Le informazioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione" sono state soppresse con delibera n. 14990 del 14.4.2005. Le parole "dell'articolo 13, comma 7" sono state sostituite dalle parole "dell'articolo 13, comma 5" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

⁵⁴ L'intera Sezione II è stata modificata con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

⁵⁵ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

4. Il prospetto informativo completo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 1, 2 e 8 di cui all'Allegato 1B⁵⁶.

Art. 23-bis

(Aggiornamento del prospetto informativo completo e semplificato)

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo completo pubblicato relativo a quote o azioni degli OICR di cui alla presente sezione e nel modulo di sottoscrizione comporta il suo tempestivo aggiornamento.

2. L'aggiornamento delle Parti I e II è effettuato mediante pubblicazione entro il giorno precedente la diffusione del prospetto informativo aggiornato:

- a) di un supplemento da allegare al prospetto nei casi indicati nell'Allegato 1G;
- b) della parte del prospetto informativo modificata, con le eventuali variazioni richieste dalla Consob e decorso il termine di venti giorni dalla sua comunicazione, negli altri casi.

3. La Parte III e il modulo di sottoscrizione devono essere aggiornati al variare delle informazioni riportate e devono essere contestualmente inviati alla Consob con evidenziazione delle informazioni modificate e della nuova data di validità.

4. Le modifiche da apportare al regolamento di gestione o allo statuto dell'OICR, la cui efficacia sarà sospesa per il periodo stabilito in base al regolamento della Banca d'Italia, devono essere tempestivamente comunicate alla Consob per l'aggiornamento del prospetto se comportano la variazione delle informazioni in esso contenute. In tal caso l'aggiornamento può essere effettuato anche mediante la pubblicazione, secondo le modalità e nel termine di cui alla lettera b) del comma 2, della comunicazione ai partecipanti predisposta in base al regolamento della Banca d'Italia e redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Al termine del periodo di sospensiva, il prospetto informativo contenente le informazioni già inserite nella comunicazione ai partecipanti è pubblicato con data di validità coincidente con l'inizio dell'efficacia delle modifiche del regolamento di gestione o dello statuto dell'OICR.

5. Le Parti I e II del prospetto informativo contenenti l'aggiornamento dei dati periodici e le informazioni già inserite nei supplementi previsti alla lettera a) del comma 2 sono pubblicate entro il mese di febbraio di ciascun anno.

6. Sono tempestivamente comunicate ai singoli partecipanti le variazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura superiore al venti per cento, nonché le informazioni del prospetto relative agli OICR di nuova istituzione che non siano già contenute nel prospetto informativo inizialmente pubblicato. Le altre variazioni delle informazioni contenute nel prospetto sono comunicate contestualmente alla trasmissione dell'aggiornamento dei dati periodici contenuti nella Parte II, da effettuare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

7. A fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma precedente possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.

8. La Consob può, di volta in volta, stabilire diverse modalità di comunicazione ai

⁵⁶ V. ndr alla Sezione II. Le parole "gli schemi 8, 9 e 19" sono state sostituite dalle parole "gli schemi 1, 2 e 8" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

partecipanti⁵⁷.

Sezione III⁵⁸
Quote o azioni di OICR esteri armonizzati

Art. 24
(Prospetto informativo)

1. Il prospetto informativo, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, pubblicato in lingua italiana:
 - a) reca l'attestazione che lo stesso è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato dall'autorità estera;
 - b) contiene l'indicazione che lo stesso è depositato presso la Consob.
2. Il modulo di sottoscrizione è redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 1H. Le informazioni in esso contenute sono coerenti con la nota informativa sul modulo organizzativo prevista dal regolamento della Banca d'Italia. L'offerente individua il soggetto incaricato della predisposizione e dell'invio alla Consob del modulo di sottoscrizione, nonché del suo aggiornamento e della diffusione tra i collocatori⁵⁹.

Art. 24-bis
(Aggiornamento del prospetto informativo)

1. Se al prospetto, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, ricevuto o approvato dall'autorità estera, sono apportate variazioni, il prospetto aggiornato o l'eventuale supplemento è tempestivamente depositato presso la Consob unitamente alla versione in lingua italiana e ad una attestazione di vigenza dell'autorità estera. Il prospetto, completo e semplificato, aggiornato in lingua italiana è contestualmente messo a disposizione presso i soggetti incaricati della commercializzazione.
2. Le variazioni riguardanti il modulo di sottoscrizione devono essere comunicate alla Consob entro il giorno precedente la sua diffusione da parte del soggetto di cui all'articolo 24, comma 2. Se le variazioni riguardano il modulo organizzativo, la comunicazione è effettuata decorso il termine previsto dal regolamento della Banca d'Italia.
3. Le variazioni del prospetto, completo e semplificato, che riguardano l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura superiore al venti per cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla Consob⁶⁰.

Art. 24-ter
(Obblighi informativi)

1. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati diffondono in Italia i documenti e le informazioni diffusi nello Stato di provenienza nei termini e con le modalità in esso previsti, salve le prescrizioni del successivo comma 3. Di tali obblighi informativi è fornito alla Consob un elenco dettagliato.

⁵⁷ V. ndr alla Sezione II.

⁵⁸ L'intera Sezione III è stata così modificata con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

⁵⁹ V. ndr alla Sezione III.

⁶⁰ V. ndr alla Sezione III.

2. I rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto completo, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana, presso la succursale italiana dell'offerente ove costituita e presso i soggetti collocatori. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti.

3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, è pubblicato su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nelle zone di commercializzazione del prodotto con indicazione della relativa data di riferimento. Sullo stesso quotidiano sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione.

4. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati comunicano alla Consob i parametri oggettivi di riferimento che intendono utilizzare negli eventuali annunci pubblicitari indicandone i criteri di elaborazione ed i luoghi dove possono essere reperite le relative valorizzazioni⁶¹.

Art. 25

(Investitori professionali)

1. Se la commercializzazione di quote o azioni di OICR esteri armonizzati è rivolta solo agli investitori definiti dall'articolo 31, comma 2, del Regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, si applica esclusivamente l'obbligo di pubblicazione del valore della quota o della azione previsto dall'articolo 24-ter, comma 3⁶².

Sezione IV⁶³

Quote di fondi italiani chiusi

Art. 25-bis

(Istruttoria della Consob)

1. Quando la sollecitazione riguarda quote di fondi di cui alla presente Sezione, l'autorizzazione prevista nell'articolo 94, comma 3, del Testo unico è rilasciata entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

2. Il termine previsto nel comma precedente è di dieci giorni lavorativi nel caso in cui sia già stato pubblicato un prospetto informativo secondo gli schemi indicati nell'Allegato 1B per OICR della medesima tipologia.

3. Nel caso la comunicazione sia incompleta, la Consob ne informa l'offerente entro dieci giorni lavorativi. I termini previsti nei commi 1 e 2 decorrono dalla data di ricezione, da parte della Consob, dei documenti ovvero delle informazioni mancanti.

4. I documenti ovvero le informazioni mancanti devono essere trasmessi entro trenta giorni lavorativi dalla data in cui l'offerente è informato della incompletezza.

5. Nel caso si rendano necessarie informazioni supplementari, la Consob ne informa l'offerente entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione ovvero dall'ultima richiesta di informazioni. I termini previsti nei commi 1 e 2 decorrono dalla data di ricezione, da parte della

⁶¹ V. ndr alla Sezione III.

⁶² V. ndr alla Sezione III.

⁶³ L'intera Sezione IV è stata inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

Consob, delle informazioni richieste⁶⁴.

Art. 26
(*Prospetto informativo*)

1. Il prospetto informativo relativo alla sollecitazione delle quote dei fondi di cui alla presente Sezione si compone delle seguenti parti:

- a) Indice;
- b) Nota di sintesi;
- c) Fattori di rischio;
- d) Informazioni relative all'investimento.

2. Il prospetto informativo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 3, 4 e 5 di cui all'Allegato 1B. Tali schemi contengono informazioni equivalenti a quelle contenute negli schemi previsti dal Regolamento n. 809/2004/CE.

3. Se l'offerta è svolta unicamente in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana^{65 66}.

Art. 27
(*Emissioni successive*)

1. Nel caso in cui il regolamento di gestione del fondo preveda più emissioni di quote, alle sollecitazioni successive alla prima si applicano anche le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Per le nuove sollecitazioni di quote effettuate entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto informativo e/o di quotazione, gli offerenti aggiornano il prospetto mediante pubblicazione:

- a) di un supplemento alle condizioni indicate nell'articolo 11;
- b) di un supplemento da allegare al prospetto entro il giorno precedente la diffusione del prospetto informativo aggiornato, nei casi indicati nell'allegato 1G.

3. Per le sollecitazioni effettuate successivamente ai dodici mesi, il prospetto informativo e/o di quotazione è soggetto a pubblicazione e contiene le informazioni già inserite nei supplementi di cui al comma 2.

4. Le informazioni previste dall'articolo 13, commi 5 e 6, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione^{67 68}.

Art. 27-bis
(*Obblighi informativi*)

1. Gli offerenti quote di fondi immobiliari, previa comunicazione alla Consob, mettono tempestivamente a disposizione del pubblico, anche per estratto, presso la propria sede, il proprio sito internet e la sede della banca depositaria, ivi comprese le filiali situate nei capoluoghi di regione:

⁶⁴ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

⁶⁵ V. ndr alla Sezione IV.

⁶⁶ Articolo così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

⁶⁷ V. ndr alla Sezione IV.

⁶⁸ Articolo così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

a) le relazioni di stima dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della società di gestione del risparmio, da soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi o dalle società facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene;

b) gli atti di conferimento dei beni e le informazioni concernenti i soggetti conferenti e il relativo gruppo di appartenenza;

c) le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo;

d) le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo;

e) le deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza.

2. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni effettuate con soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, sono diffuse in occasione della pubblicazione del rendiconto contabile del fondo.

3. Gli offerenti quote di fondi chiusi mobiliari osservano l'obbligo di cui al comma 1, lettera e) e diffondono, secondo le forme previste dal regolamento di gestione, le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato⁶⁹.

Sezione V⁷⁰

Quote o azioni di OICR esteri non armonizzati

Art. 28

(Contenuto ed aggiornamento del prospetto informativo)

1. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR aperti di cui alla presente Sezione è redatto secondo gli schemi di cui all'articolo 23, comma 4. L'aggiornamento del prospetto informativo viene effettuato con le modalità previste all'articolo 23-bis.

2. Fatta salva la disposizione di cui al comma successivo, il prospetto informativo per la sollecitazione di OICR chiusi di cui alla presente Sezione è redatto secondo gli schemi di cui all'articolo 26.

3. Al prospetto degli OICR chiusi approvato dall'autorità dello Stato membro d'origine ai sensi delle disposizioni comunitarie, si applica l'articolo 10-bis^{71 72}.

Art. 28-bis

(Obblighi informativi)

1. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico e fino ad un anno dalla conclusione della sollecitazione riguardante quote o azioni di OICR esteri non armonizzati, gli offerenti trasmettono alla Consob:

a) entro dieci giorni dalla scadenza del termine massimo stabilito per la loro redazione, i

⁶⁹ V. ndr alla Sezione IV.

⁷⁰ L'intera Sezione V è stata inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

⁷¹ V. ndr alla Sezione V.

⁷² Articolo così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

documenti periodici contabili dei patrimoni gestiti;

b) entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'autorità competente, le modifiche apportate ai regolamenti ovvero agli statuti degli OICR gestiti;

c) entro dieci giorni dalla loro definizione, le modifiche apportate alle convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico e le nuove convenzioni al riguardo stipulate.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 24-ter, 25 e 27-bis⁷³.

Capo III

Disposizioni particolari riguardanti fondi pensione⁷⁴

Art. 29

(Disposizioni applicabili)

1. Alla raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I e gli articoli 21 e 22, commi 1, 2 e 4, e 22-bis⁷⁵.

Art. 30⁷⁶

(Aggiornamento del prospetto informativo)

1. Il prospetto informativo per la sollecitazione di fondi pensione aperti è redatto secondo lo schema 6 dell'Allegato 1B⁷⁷.

2. Nel caso di variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo riguardante fondi pensione aperti si applica l'articolo 23-bis, commi 1, 2, 5 e, in quanto compatibile, il comma 4.

Art. 31

(Norme di correttezza e obblighi informativi)

1. Nella raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti i soggetti incaricati rispettano, tenuto conto delle caratteristiche del prodotto offerto, le disposizioni dettate dall'articolo 26, lettere a), c), d) ed e), dall'articolo 28, commi 1, lettera a), 2 e 5 e dall'articolo 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998. A coloro che agiscono per conto dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni si applicano, in occasione di offerte fuori sede, le regole di comportamento previste dagli articoli 95 e 96 del predetto regolamento.

2. Agli offerenti sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 28-bis⁷⁸, lettere a) e b), nonché, limitatamente alle modifiche relative alle convenzioni di delega di gestione, quelle contenute nella lettera c) dello stesso articolo.

⁷³ V. ndr alla Sezione V.

⁷⁴ Rubrica così modificata con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

⁷⁵ Articolo già modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

⁷⁶ Articolo già sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi modificato con delibera n. 15232 del 29.11.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

⁷⁷ Le precedenti parole "schema 13" sono state sostituite dalle parole "schema 6" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

⁷⁸ La precedente parola "23" è stata sostituita dalla parola "28-bis" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

Capo IV **Disposizioni transitorie e finali**

Art. 32 *(Emittenti strumenti finanziari diffusi)*

...omissis...⁷⁹

Art. 33 *(Casi di inapplicabilità)*

1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle sollecitazioni:

- a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a cento;
- b) di ammontare complessivo inferiore a 2.500.000 euro, da calcolarsi su un periodo di 12 mesi;
- c) aventi ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo totale di almeno 50.000 euro per investitore e per ogni offerta separata;
- d) aventi ad oggetto prodotti finanziari di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro;
- e) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro;
- f) aventi ad oggetto azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;
- g) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;
- h) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;
- i) aventi ad oggetto azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;
- j) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente che abbia strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa classe di quelli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;
- k) aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, che abbiano le seguenti caratteristiche:
 - i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
 - ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;
 - iii) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;

⁷⁹ Articolo abrogato con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

iv) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-*quater* del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi⁸⁰;

l) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore ai 12 mesi⁸¹.

2. Alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate non si applica l'articolo 13, comma 6. Alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili diffuse non si applica l'articolo 13, commi 5 e 6.

3. Alle sollecitazioni rivolte ad amministratori o ex amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti di una società non avente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o da un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si applica l'articolo 13, commi 5 e 6. Entro trenta giorni dalla conclusione della sollecitazione l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico⁸².

4. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, che abbiano le seguenti caratteristiche:

(i) il corrispettivo totale dell'offerta, calcolato per un periodo di dodici mesi, sia inferiore a euro 50.000.000;

(ii) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

(iii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;

è pubblicato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, un prospetto semplificato redatto conformemente allo schema di cui all'Allegato 1M; non è richiesta la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del medesimo articolo; tale prospetto semplificato non è preventivamente approvato dalla Consob⁸³.

5. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di credito cooperativo e da banche che, ai sensi dell'articolo 2409-*bis*, comma 3 del codice civile, possono prevedere nello statuto che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale:

(i) il giudizio previsto dall'articolo 96 del Testo unico può essere quello espresso dal soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-*ter*, comma 1, lettera c) del codice civile;

(ii) non si applica l'articolo 97, comma 3 del Testo unico⁸⁴.

Art. 34

(Disposizioni transitorie)

1. Per le sollecitazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR italiani armonizzati in corso al 1^a giugno 2005 gli offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento in occasione del primo aggiornamento che comporta il deposito di un nuovo prospetto o, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2005. Per le sollecitazioni e le quotazioni di quote

⁸⁰ Lettera inserita con delibera n. 15510 del 20.7.2006.

⁸¹ Lettera inserita con delibera n. 15510 del 20.7.2006.

⁸² Articolo già modificato con delibere n. 13130 del 22.5.2001, n. 13616 del 12.6.2002 e n. 13086 del 18.4.2001; successivamente così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

⁸³ Comma inserito con delibera n. 15510 del 20.7.2006.

⁸⁴ Comma aggiunto con delibera n. 15586 del 12.10.2006.

di fondi chiusi e di quote o azioni di OICR non armonizzati è pubblicato un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento a decorrere dal 1^a giugno 2005.

2. Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR esteri armonizzati muniti dei prospetti semplificato e completo pubblicati, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in Allegato 1H è diffuso unitamente a tali prospetti.

3. Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR esteri armonizzati non ancora muniti dei prospetti semplificato e completo pubblicati, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in Allegato 1H è diffuso alla prima occasione di pubblicazione dei prospetti semplificato e completo unitamente agli stessi e, comunque, entro il 31 dicembre 2005.

4. Per gli OICR la cui componente obbligazionaria è rappresentata da un indice 'euro' è riportato, per il periodo precedente all'introduzione della moneta unica, un diverso parametro di riferimento coerente con la politica d'investimento adottata in tale periodo⁸⁵.

TITOLO II

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 35

(Definizioni)

1. Nel presente Titolo si intendono per:
 - a) "giorni": i giorni di apertura dei mercati regolamentati;
 - b) "soggetti interessati": l'offerente, l'emittente, i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo, le società sottoposte a comune controllo o collegate, i componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo e direttori generali, i soci dell'offerente o dell'emittente aderenti ad uno dei patti previsti dall'articolo 122 del Testo unico;
 - c) "società quotata": la società emittente con azioni ordinarie quotate in un mercato regolamentato.

2. Nel presente Titolo si intendono comunicate o rese note al mercato le informazioni che siano state trasmesse almeno a due agenzie di stampa e, in caso di società quotata, alla società di gestione del mercato, che ne cura la diffusione⁸⁶.

Art. 36

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Titolo si applica a tutte le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera v) del Testo unico, aventi ad oggetto strumenti finanziari. Alle offerte pubbliche aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari si applicano l'articolo 37, commi 1, 2, 3 e 4⁸⁷ e le altre disposizioni del presente Capo che la Consob dichiara di volta in volta applicabili.

⁸⁵ Articolo sostituito, dapprima con delibera n. 12475 del 6.4.2000 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

⁸⁶ Articolo già modificato con delibera n. 12475 del 6.4.2000 e poi così sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004.

⁸⁷ Le precedenti parole "l'articolo 37, comma 1" sono state sostituite dalle parole "commi 1, 2, 3 e 4" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

Art. 37⁸⁸
(Comunicazione dell'offerta)

1. Alla comunicazione alla Consob prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo unico sono allegati il documento d'offerta e la scheda di adesione redatti, rispettivamente, secondo gli schemi in allegato 2A e 2B, nonché la documentazione relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento o, in alternativa, la dichiarazione di impegno a costituirle entro l'inizio del periodo di adesione, fornendone in tal caso specifica descrizione.

2. La comunicazione indica che:

a) sono state contestualmente presentate alle autorità competenti le richieste di autorizzazione necessarie per l'acquisto delle partecipazioni;

b) è stata deliberata la convocazione dell'organo competente a deliberare l'eventuale emissione di strumenti finanziari da offrire in corrispettivo.

3. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob comunica all'offerente, entro cinque giorni, che la comunicazione è incompleta, questa prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni o la documentazione mancanti. Il predetto termine è di otto giorni per le offerte aventi a oggetto o corrispettivo strumenti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico.

4. In caso di offerte diverse da quelle effettuate ai sensi degli articoli 106, comma 1, e 108 del Testo unico, le informazioni o la documentazione previste dal comma precedente devono essere inoltrate alla Consob, a pena di inammissibilità della comunicazione, entro quindici giorni dalla data in cui l'offerente è informato della eventuale incompletezza.

5. Dell'intervenuta comunicazione è data senza indugio notizia, mediante un comunicato, al mercato e, contestualmente, all'emittente. Il comunicato indica gli elementi essenziali dell'offerta, le finalità dell'operazione, le garanzie che vi accedono e le eventuali modalità di finanziamento previste, le eventuali condizioni dell'offerta, le partecipazioni detenute o acquistabili dall'offerente o da soggetti che agiscono di concerto con lui e i nominativi degli eventuali consulenti. Nel caso in cui l'emittente sia una società quotata si applica l'articolo 66, comma 4⁸⁹.

6. Con le modalità previste dal comma precedente è data notizia dell'incompletezza della comunicazione e del successivo completamento della stessa.

Art. 38
(Documento d'offerta)

1. Il documento d'offerta, integrato secondo le eventuali richieste della Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Testo unico, è trasmesso senza indugio all'emittente.

2. Il documento è diffuso tramite pubblicazione integrale su organi di stampa di adeguata diffusione o tramite consegna presso intermediari e contestuale pubblicazione su organi di stampa di adeguata diffusione dell'avviso di avvenuta consegna, ovvero con altri mezzi concordati con la Consob, secondo modalità che in ogni caso assicurino la conoscibilità degli elementi essenziali dell'offerta e del documento da parte di tutti gli interessati. Copia del documento è trasmessa alla Consob su supporto informatico⁹⁰.

⁸⁸ Articolo sostituito, dapprima con delibera n. 12475 del 6.4.2000, poi con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e infine con delibera n. 14990 del 14.4.2005; successivamente così modificato con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

⁸⁹ Le precedenti parole "comma 3" sono state sostituite dalle parole "comma 4" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

⁹⁰ L'ultimo periodo del comma è stato inserito con delibera n. 12475 del 6.4.2000.

3. I depositari informano i depositanti dell'esistenza dell'offerta, in tempo utile per l'adesione.

4. Copia del documento d'offerta è consegnata dall'offerente e dagli intermediari incaricati a chiunque ne faccia richiesta. I depositanti possono ottenere il documento dai propri depositari.

5. Ogni fatto nuovo o inesattezza del documento d'offerta che possa influire sulla valutazione degli strumenti finanziari, che si verifichi o sia riscontrata nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del documento e la conclusione del periodo di adesione, forma oggetto di apposito supplemento da allegare al documento d'offerta e da pubblicare con le stesse modalità utilizzate per quest'ultimo. Il supplemento è pubblicato decorsi tre giorni dal suo ricevimento da parte della Consob con le eventuali modifiche da questa richieste e contestualmente trasmesso all'emittente. Copia del supplemento pubblicato è trasmesso alla Consob su supporto informatico⁹¹.

Art. 39

(Comunicato dell'emittente)

1. Il comunicato dell'emittente:

a) contiene ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e una valutazione motivata dei componenti dell'organo amministrativo sull'offerta stessa, con l'indicazione dell'eventuale adozione a maggioranza, del numero e, se lo richiedono, del nome dei dissenzienti;

b) rende nota l'eventuale decisione di convocare assemblee ai sensi dell'articolo 104 del Testo unico, per l'autorizzazione a compiere atti od operazioni che possono contrastare l'offerta; ove la decisione venga assunta successivamente, essa è tempestivamente resa nota al mercato;

c) fornisce informazioni aggiornate sul possesso diretto o indiretto di azioni della società da parte dell'emittente o dei componenti dell'organo amministrativo e del consiglio di sorveglianza, anche in società controllate o controllanti, nonché sui patti parasociali di cui all'articolo 122 del Testo unico aventi ad oggetto azioni dell'emittente;

d) fornisce informazioni aggiornate sui compensi percepiti, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai direttori generali dell'emittente, ovvero deliberati a loro favore;

e) fornisce informazioni sui fatti di rilievo non indicati nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione infrannuale pubblicata;

f) fornisce informazioni sull'andamento recente e le prospettive dell'emittente, ove non riportate nel documento d'offerta.

2. Nel caso in cui l'offerta abbia ad oggetto obbligazioni o altri titoli di debito assimilabili alle obbligazioni, il comunicato dell'emittente fornisce le informazioni previste dalle lettere a), e) ed f) del comma precedente nonché informazioni aggiornate sul possesso diretto o indiretto dei titoli offerti da parte dell'emittente o dei componenti dell'organo amministrativo e del consiglio di sorveglianza.

3. Il comunicato è trasmesso alla Consob almeno due giorni prima della data prevista per la sua diffusione. Esso, integrato con le eventuali richieste della Consob, è reso noto al mercato entro il primo giorno del periodo di adesione. La variazione delle informazioni comunicate ai sensi dei commi precedenti forma oggetto di apposito comunicato di aggiornamento⁹².

⁹¹ Comma inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

⁹² Articolo già modificato con delibera n. 12475 del 6.4.2000; successivamente sostituito, dapprima con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

Art. 40⁹³*(Svolgimento dell'offerta)*

1. L'efficacia dell'offerta non può essere sottoposta a condizioni il cui verificarsi dipende dalla mera volontà dell'offerente.

2. Il periodo di adesione è concordato con la società di gestione del mercato o, nel caso di strumenti finanziari non quotati, con la Consob: tra un minimo di venticinque e un massimo di quaranta giorni per le offerte effettuate ai sensi degli articoli 106, comma 4, e 107 del Testo unico; tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni per le altre offerte. La Consob, sentiti l'offerente e la società di gestione del mercato, può, con provvedimento motivato da esigenze di corretto svolgimento dell'offerta e di tutela degli investitori, prorogarne la durata fino ad un massimo di cinquantacinque giorni⁹⁴.

3. Il periodo di adesione non può avere inizio:

a) se non è stata trasmessa alla Consob la documentazione relativa all'avvenuta costituzione delle garanzie di esatto adempimento;

b) prima che siano trascorsi cinque giorni dalla diffusione del documento d'offerta, o, nel caso in cui tale documento comprenda già il comunicato dell'emittente, prima del giorno successivo a tale diffusione;

c) se non è stata rilasciata l'autorizzazione prevista dalla normativa di settore per l'acquisto di partecipazioni al capitale di banche o di intermediari autorizzati alla prestazione di servizi d'investimento;

d) se non è stata assunta la delibera di emissione degli strumenti finanziari offerti in scambio⁹⁵.

4. La notizia delle intervenute autorizzazioni previste dalle normative di settore, dell'adozione della delibera di emissione degli strumenti finanziari offerti in scambio, della sua intervenuta iscrizione nel registro delle imprese e dell'inizio del periodo di adesione è immediatamente comunicata al mercato se non già contenuta nel documento d'offerta.

5. Nel caso di convocazione di un'assemblea ai sensi dell'articolo 104 del Testo unico da tenersi negli ultimi dieci giorni del periodo di adesione, il periodo di adesione stesso è prorogato di dieci giorni.

6. L'adesione all'offerta avviene presso l'offerente, gli intermediari incaricati e i depositari abilitati alla prestazione di servizi di investimento, tramite sottoscrizione della scheda di adesione.

7. Le adesioni alle offerte possono essere raccolte sul mercato regolamentato secondo le modalità indicate dalla società di gestione del mercato nel regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo unico⁹⁶.

⁹³ Articolo già sostituito con delibera n. 12475 del 6.4.2000; successivamente modificato, dapprima con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alle successive note.

⁹⁴ Comma così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

⁹⁵ Comma così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

⁹⁶ Comma così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

Art. 41⁹⁷
(Norme di trasparenza)

1. Le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse sull'offerta indicano il soggetto che le ha rese e sono ispirate a principi di chiarezza, completezza e conoscibilità da parte di tutti i destinatari.

2. Durante il periodo intercorrente fra la data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo unico e la data indicata per il pagamento del corrispettivo:

a) i soggetti interessati diffondono dichiarazioni riguardanti l'offerta e l'emittente soltanto tramite comunicati al mercato, contestualmente trasmessi alla Consob;

b) i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla Consob e al mercato le operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari oggetto d'offerta o che diano diritto ad acquistarli o venderli da essi compiute anche per interposta persona, indicando i corrispettivi pattuiti;

c) l'offerente e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni diffondono almeno settimanalmente i dati sulle adesioni; nelle offerte su strumenti finanziari quotati la diffusione avviene giornalmente tramite la società di gestione del mercato.

3. Le sintesi del documento di offerta eventualmente diffuse nel corso del periodo di adesione, devono comunque:

a) riportare integralmente il paragrafo "avvertenze" del documento;

b) fare rinvio, per ciascuna delle informazioni riportate, ai corrispondenti paragrafi del documento d'offerta nei quali le stesse sono illustrate in modo analitico;

c) recare l'avvertenza, riprodotta con un carattere che ne consenta un'agevole lettura, che la sintesi non è sottoposta alla preventiva verifica della Consob;

d) fare espresso riferimento ai luoghi nei quali sono disponibili il documento d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Copia della sintesi è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.

4. Ogni messaggio in qualsiasi forma diffuso avente carattere promozionale relativo all'offerta ovvero inteso a contrastare un'offerta deve essere riconoscibile come tale. Le informazioni in esso contenute sono espresse in modo chiaro, corretto e motivato, sono coerenti con quelle riportate nella documentazione già diffusa e non inducono in errore circa le caratteristiche dell'operazione e degli strumenti finanziari coinvolti. Copia di detti messaggi è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.

5. Prima del pagamento, l'offerente pubblica, con le medesime modalità dell'offerta, i risultati e le indicazioni necessarie sulla conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle facoltà previste nel documento d'offerta, secondo le indicazioni dell'Allegato 2C.

6. Dalla data di pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa, la Consob può richiedere, ai sensi dell'articolo 114, commi 5 e 6 del Testo unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti, alle loro società controllate e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico⁹⁸.

7. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo unico e fino a un anno dalla chiusura dell'offerta, la Consob può:

a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettere a) e b) del

⁹⁷ Articolo sostituito, dapprima con delibera n. 13086 del 18.4.2001, poi con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e infine con delibera n. 14990 del 14.4.2005; successivamente modificato con delibera n. 15232 del 29.11.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

⁹⁸ Le precedenti parole "commi 3 e 4" sono state sostituite dalle parole "commi 5 e 6" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

Testo unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, ai componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo nonché ai revisori e dirigenti;

b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera c) del Testo unico, presso gli offerenti, i controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.

Art. 42

(Norme di correttezza)

1. L'offerente e gli altri soggetti interessati si attengono a principi di correttezza e di parità di trattamento dei destinatari dell'offerta, compiono tempestivamente le attività e gli adempimenti connessi allo svolgimento dell'offerta, non eseguono operazioni sul mercato volte a influenzare le adesioni all'offerta e si astengono da comportamenti e da accordi diretti ad alterare situazioni rilevanti per i presupposti dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria.

2. Se gli offerenti, nel periodo compreso tra la comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo unico e la data del pagamento del corrispettivo, acquistano, direttamente, indirettamente o per interposta persona, gli strumenti finanziari oggetto di offerta, ovvero il diritto ad acquistarli anche a data successiva, a prezzi superiori al corrispettivo dell'offerta, adeguano quest'ultimo al prezzo più alto pagato⁹⁹.

Art. 43

(Modifiche dell'offerta)

1. Le offerte di aumento e le altre modifiche dell'offerta sono comunicate ai sensi dell'articolo 37 e sono pubblicate con le stesse modalità dell'offerta originaria fino a tre giorni prima della data prevista per la chiusura del periodo di adesione¹⁰⁰.

2. Non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto¹⁰¹.

Art. 44

(Offerte concorrenti)

1. Le offerte concorrenti e i rilanci sono ammessi se il corrispettivo globale per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata è superiore a quello dell'ultima offerta o rilancio o se comportano l'eliminazione di una condizione di efficacia. Per i rilanci non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto.

2. Le offerte concorrenti sono pubblicate fino a cinque giorni prima della data prevista per la chiusura del periodo di adesione dell'offerta precedente e comunque, in caso di proroga, entro il cinquantesimo giorno dalla pubblicazione della prima offerta.

3. I rilanci sono effettuati mediante pubblicazione di un avviso contenente la natura e l'entità del rilancio e l'avvenuto rilascio delle garanzie integrative.

4. Fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, i rilanci debbono essere effettuati entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente o di un precedente rilancio di altro offerente.

⁹⁹ Comma così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

¹⁰⁰ Le parole "del periodo di adesione" sono state inserite con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

¹⁰¹ Comma così modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

5. Nessun rilancio può essere effettuato oltre il decimo giorno anteriore alla chiusura del periodo di adesione dell'ultima offerta. L'ultimo giorno utile tutti gli offerenti, ad eccezione di quelli per i quali sia già scaduto il termine previsto dal comma precedente, possono effettuare un ulteriore rilancio, previa comunicazione alla Consob.

6. Il periodo di adesione delle offerte e la data prevista per la pubblicazione dei risultati sono allineati a quelli dell'ultima offerta concorrente, salvo che gli offerenti precedenti, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente, comunichino alla Consob e al mercato di voler mantenere inalterata la scadenza originaria; in tal caso essi non possono effettuare rilanci.

7. Nel caso di convocazione di un'assemblea ai sensi dell'articolo 104 del Testo unico da tenersi negli ultimi dieci giorni del periodo di adesione alle offerte indicate nel comma 4, il periodo di adesione alle stesse è prorogato di dieci giorni.

8. Dopo la pubblicazione di un'offerta concorrente o di un rilancio le adesioni alle altre offerte sono revocabili. Nei cinque giorni successivi alla pubblicazione dei risultati dell'offerta che ha prevalso possono essere conferiti ad essa gli strumenti finanziari apportati alle altre offerte.

9. In presenza di offerte concorrenti e fino alla chiusura del periodo di adesione gli offerenti non possono acquistare, direttamente, indirettamente o per interposta persona, gli strumenti finanziari oggetto di offerta, ovvero il diritto ad acquistarli anche a data successiva, a prezzi superiori al corrispettivo della loro offerta¹⁰².

Capo II

Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie

Art. 45 (Acquisto indiretto)

1. L'acquisto, anche di concerto, di una partecipazione che consente di detenere più del trenta per cento delle azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105 del Testo unico, di una società quotata o il controllo di una società non quotata determina l'obbligo dell'offerta pubblica, a norma dell'articolo 106, comma 3, lettera a), del Testo unico, quando l'acquirente venga così a detenere, indirettamente o per effetto della somma di partecipazioni dirette e indirette, più del trenta per cento delle azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105 del Testo unico di una società quotata¹⁰³.

2. Si ha partecipazione indiretta, ai sensi del comma 1, quando il patrimonio della società di cui si detengono le azioni è costituito in prevalenza da partecipazioni in società quotate o in società che detengono in misura prevalente partecipazioni in società quotate.

3. Si ha prevalenza, ai fini dei commi che precedono, quando ricorra almeno una delle condizioni seguenti:

a) il valore contabile delle partecipazioni rappresenta più di un terzo dell'attivo patrimoniale ed è superiore ad ogni altra immobilizzazione iscritta nel bilancio della società partecipante;

b) il valore attribuito alle partecipazioni rappresenta più di un terzo e costituisce la componente principale del prezzo di acquisto delle azioni della società partecipante.

4. Se il patrimonio della società indicata nel comma 2 è in prevalenza costituito da

¹⁰² Articolo così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

¹⁰³ Comma già modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

partecipazioni in una pluralità di società quotate, l'obbligo di offerta pubblica riguarda le azioni delle sole società il cui valore rappresenta almeno il trenta per cento del totale di dette partecipazioni.

Art. 46¹⁰⁴

(Consolidamento della partecipazione)

1. L'obbligo di offerta di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), del Testo unico consegue all'acquisto, anche indiretto ai sensi dell'articolo 45, di più del tre per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105 del Testo unico¹⁰⁵ per acquisti a titolo oneroso effettuati nei dodici mesi, ovvero per sottoscrizioni o conversioni nell'esercizio di diritti negoziati nel medesimo periodo.

Art. 47

(Corrispettivo in strumenti finanziari)

1. Nelle offerte previste dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico il corrispettivo può essere costituito da strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato in un paese dell'Unione Europea, se le operazioni compiute nei dodici mesi precedenti il superamento della soglia hanno avuto come corrispettivo, nella stessa proporzione, i medesimi strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari sono sempre valutati ad un prezzo non superiore al prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi.

2. Nelle offerte previste dall'articolo 106, comma 4, del Testo unico il corrispettivo può essere costituito da strumenti finanziari se ammessi a quotazione in mercati regolamentati dell'Unione Europea¹⁰⁶.

Art. 48

(Modalità di approvazione dell'offerta preventiva parziale)

1. L'approvazione dell'offerta prevista dall'articolo 107 del Testo unico è formulata con dichiarazione espressa su apposita scheda predisposta dall'offerente che può essere allegata al documento d'offerta. L'adesione all'offerta equivale a dichiarazione di approvazione se non accompagnata da una contraria manifestazione espressa di volontà.

2. Le dichiarazioni sono trasmesse, entro la chiusura dell'offerta, all'indirizzo indicato dall'offerente tramite il depositario delle azioni che ne attesta la titolarità.

3. L'approvazione è irrevocabile. E' possibile approvare più offerte concorrenti.

Art. 49

(Esenzioni)

1. L'acquisto non comporta l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 del Testo unico se:

a) un altro socio, o altri soci congiuntamente, dispongono della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria;

b) è compiuto tramite sottoscrizione di un aumento di capitale in presenza di un piano di

¹⁰⁴ Articolo modificato, dapprima con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

¹⁰⁵ Le precedenti parole "azioni ordinarie" sono state sostituite dalle parole "azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105 del Testo unico" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

¹⁰⁶ Comma così modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

ristrutturazione del debito di una società quotata in crisi, comunicato alla Consob e al mercato;

c) la partecipazione è acquisita a seguito di trasferimento fra società in cui lo stesso o gli stessi soggetti dispongono, anche congiuntamente e indirettamente tramite società controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o è acquisita a seguito di trasferimento tra una società e tali soggetti;

d) il superamento della soglia è determinato dall'esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti;

e) la soglia del trenta per cento è superata per non più del tre per cento e l'acquirente si impegna a cedere le azioni in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i relativi diritti di voto;

f) è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate, in base ad effettive e motivate esigenze industriali, con delibera assembleare della società le cui azioni dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta¹⁰⁷.

2. L'acquirente:

a) nel caso previsto dalla lettera a) comunica alla Consob e al mercato l'inesistenza di accordi o programmi comuni con gli altri soci ivi previsti;

b) nel caso previsto dalla lettera b) comunica alla Consob e al mercato lo stato di attuazione del piano nei tempi stabiliti dalla Consob, e comunque su base trimestrale, e ogni variazione della sua partecipazione;

c) nel caso previsto dalla lettera e), se non osserva l'obbligo di alienazione, promuove l'offerta al prezzo più alto risultante dall'applicazione dell'articolo 106, comma 2, del Testo unico ai dodici mesi precedenti e successivi all'acquisto.

Art. 50
(Opa residuale)

1. Il soggetto tenuto all'obbligo di offerta residuale comunica entro dieci giorni alla Consob e al mercato se intende ripristinare il flottante. La comunicazione non è dovuta nel caso di precedente offerta pubblica totalitaria.

2. La società di gestione del mercato:

a) segnala alla Consob le società per le quali, in applicazione dei criteri generali predeterminati dalla stessa, può essere adottata una soglia superiore al novanta per cento, tenuto conto della necessità di assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;

b) dà notizia dell'avvenuto ripristino del flottante.

3. La Consob nella determinazione del prezzo di offerta tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

a) corrispettivo di un'eventuale offerta pubblica precedente;

b) prezzo medio ponderato di mercato dell'ultimo semestre;

c) patrimonio netto rettificato a valore corrente dell'emittente;

d) andamento e prospettive reddituali dell'emittente.

4. Ai fini indicati al comma 3, l'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dal pagamento del corrispettivo dell'offerta che ha determinato i presupposti dell'offerta residuale o dalla comunicazione prevista dal comma 1, gli elementi per la determinazione del prezzo, unitamente ad un'attestazione della società incaricata della revisione contabile dell'emittente sulla congruità degli elementi forniti.

5. Nel caso in cui l'obbligo di offerta residuale sia sorto a seguito di una precedente offerta

¹⁰⁷ Lettera così sostituita con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

pubblica totalitaria alla quale sia stato conferito almeno il 70% delle azioni che ne costituivano oggetto, la Consob determina il prezzo in misura pari al corrispettivo di tale offerta, salvo che motivate ragioni non rendano necessario il ricorso agli ulteriori elementi indicati al comma 3.

6. Ai fini della determinazione del prezzo nel caso previsto dal comma 5, l'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dal pagamento del corrispettivo dell'offerta che ha determinato i presupposti dell'offerta residuale:

- a) la comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo unico;
- b) un'attestazione della società incaricata della revisione contabile dell'emittente, redatta secondo i criteri generali indicati dalla Consob, sull'esistenza o meno di eventi, non noti al mercato, che possano incidere significativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria o sulle prospettive reddituali dell'emittente, intervenuti successivamente al rilascio del giudizio sull'ultimo bilancio pubblicato ovvero, se più recente, sull'ultima relazione semestrale pubblicata, sottoposti a revisione contabile completa¹⁰⁸.

PARTE III EMITTENTI

TITOLO I PROSPETTO DI QUOTAZIONE¹⁰⁹

Capo I Disposizioni generali

Art. 51 (Definizioni)

1. Nel presente Titolo si intendono per:
 - a) "sponsor" o "listing partner"¹¹⁰: l'intermediario che collabora con l'emittente nella procedura di ammissione degli strumenti finanziari;
 - b) "obbligazioni strutturate": 1) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, secondo meccanismi che equivalgono all'assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati, dal valore o dall'andamento del valore di prodotti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici; 2) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, dal verificarsi di determinati eventi o condizioni¹¹¹.

Art. 52 (Domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto)

1. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato trasmette alla Consob domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del prospetto medesimo e degli altri documenti indicati nell'Allegato 11¹¹².

¹⁰⁸ Articolo già modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

¹⁰⁹ La delibera n. 15232 del 29.11.2005 ha disposto che le modifiche apportate alla disciplina del prospetto di quotazione si applicano alle domande di autorizzazione pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006.

¹¹⁰ Le parole "listing partner" sono state inserite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

¹¹¹ Lettera così modificata con delibera n. 13086 del 18.4.2001, a seguito della soppressione della precedente lettera *b* (*covered warrant*).

¹¹² Articolo così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

Art. 53*(Contenuto del prospetto)*

1. Il prospetto di quotazione è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE ed agli schemi al medesimo allegati.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 5, 6, 6-bis, 9 e 9-bis¹¹³.

Art. 54*(Documento di informazione annuale)*

1. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato presentano almeno annualmente un documento che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi ad essi imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali relative alla regolamentazione degli strumenti finanziari, degli emittenti di strumenti finanziari e dei mercati di strumenti finanziari.
2. Nel caso in cui il documento di cui al comma 1 faccia riferimento alle informazioni già pubblicate o rese disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi, esso indica la natura, la data di pubblicazione e dove è possibile ottenere tali informazioni.
3. Il documento è depositato presso la CONSOB dopo la pubblicazione del bilancio di esercizio.
4. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica agli emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro.
5. Il deposito e la pubblicazione del documento di informazione annuale sono effettuati nel rispetto delle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE¹¹⁴.

Art. 55*(Istruttoria della Consob)*

1. Alla domanda di autorizzazione a pubblicare il prospetto di quotazione si applica l'articolo 7.
2. I termini di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 decorrono dal giorno in cui perviene alla Consob il provvedimento di ammissione a quotazione della società di gestione del mercato¹¹⁵.

Art. 56*(Pubblicazione e aggiornamento del prospetto)*

1. Prima dell'inizio delle negoziazioni o, nel caso di un'offerta al pubblico di azioni che devono essere ammesse alla negoziazione, sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta, il prospetto è reso pubblico mediante deposito presso la Consob dell'originale e di una copia riprodotta su supporto informatico nonché messo a disposizione del pubblico alternativamente:

¹¹³ Articolo già modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹¹⁴ Articolo così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹¹⁵ Articolo già modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

- a) mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione;
- b) in forma stampata e gratuitamente, nella sede del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o nella sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi;
- c) in forma elettronica nel sito web dell'emittente e nel sito degli intermediari che provvedono al collocamento degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario;
- d) in forma elettronica nel sito web del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alla negoziazione.

2. Si applica, ove compatibile, l'articolo 8, commi 2, 3 e 4.

3. Ogni significativo fatto nuovo, errore materiale o inesattezza del prospetto che possa influire sulla valutazione dei prodotti finanziari oggetto della domanda di quotazione e che si verifichi o sia riscontrato tra il momento in cui è autorizzata la pubblicazione del prospetto e la data di inizio delle negoziazioni forma oggetto di apposito supplemento al prospetto. Si applica l'articolo 11¹¹⁶.

Art. 57

(Esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto)

1. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti finanziari di seguito indicati:

- a) azioni che rappresentino, in un periodo di dodici mesi, meno del 10% del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;
- b) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;
- c) strumenti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;
- d) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria;
- e) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;
- f) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente che abbia strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa classe degli strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;
- g) azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri strumenti finanziari o dall'esercizio di diritti conferiti da altri strumenti finanziari, a condizione che dette azioni siano

¹¹⁶ Articolo così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;

h) strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:

i) tali strumenti finanziari o strumenti finanziari della stessa classe siano stati ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi;

ii) per gli strumenti finanziari ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE, l'ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato sia stata associata ad un prospetto approvato messo a disposizione del pubblico a norma della disciplina comunitaria;

iii) ad eccezione dei casi in cui si applica il punto ii), per gli strumenti finanziari ammessi per la prima volta alla quotazione dopo il 30 giugno 1983, il prospetto di quotazione sia stato approvato in base ai requisiti di cui alla direttiva 80/390/CEE o alla direttiva 2001/34/CE;

iv) gli obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato siano stati soddisfatti;

v) la persona che chiede l'ammissione di uno strumento finanziario alla negoziazione in un mercato regolamentato in virtù della presente esenzione metta a disposizione del pubblico un documento di sintesi in lingua italiana;

vi) il documento di sintesi di cui al punto v) sia messo a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo 56;

vii) il contenuto del documento di sintesi sia conforme a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3. Tale documento deve indicare inoltre dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformità dei suoi obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione¹¹⁷.

Art. 58

(Validità comunitaria dell'autorizzazione alla pubblicazione di un prospetto di quotazione da parte della Consob e riconoscimento in Italia del prospetto di quotazione approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro della UE)

1. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 10 e 10-bis¹¹⁸.

Capo II

Disposizioni particolari riguardanti quote di fondi chiusi, quote o azioni di OICR aperti indicizzati¹¹⁹

Art. 59

(Norme applicabili)

1. All'ammissione a quotazione di quote di fondi chiusi, quote o azioni di OICR aperti indicizzati, obbligazioni, covered warrant e certificates si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I, oltre a quelle degli articoli seguenti¹²⁰.

2. Agli OICR aperti indicizzati quotati in borsa si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo II, Sezioni II e V¹²¹, in quanto compatibili¹²².

¹¹⁷ Articolo già modificato con delibere n. 13086 del 18.4.2001, n. 13616 del 12.6.2002 e n. 14002 del 27.3.2003 e successivamente così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹¹⁸ Articolo già modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹¹⁹ Rubrica modificata, dapprima con delibera n. 13605 del 5.6.2002, poi con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e infine con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹²⁰ Comma già modificato con delibera n. 13605 del 5.6.2002 e poi così sostituito con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

¹²¹ Le precedenti parole "Sezioni II e III" sono state sostituite dalle parole "Sezioni II e V" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

Art. 60¹²³

(Quote di fondi chiusi e quote o azioni di OICR aperti indicizzati)

1. Alla domanda relativa alla quotazione di quote di fondi chiusi è allegato il prospetto di quotazione redatto secondo gli schemi 3, 4 e 5 contenuti nell'Allegato 1B. Il prospetto di quotazione è messo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria¹²⁴.

2. Alla domanda relativa alla quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati italiani o esteri non armonizzati è allegato il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 8 contenuto nell'Allegato 1B. Ai fini della pubblicazione, il prospetto è messo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria ovvero del soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia¹²⁵.

3. All'istruttoria relativa alla quotazione degli OICR di cui al comma precedente si applica l'articolo 22-bis¹²⁶.

4. Alla domanda di quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati è allegato il documento di quotazione redatto secondo lo schema 7 contenuto nell'Allegato 1B. Ai fini della pubblicazione, il documento di quotazione è messo a disposizione, unitamente al prospetto informativo, anche presso la sede del soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia¹²⁷.

Art. 61

(Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates)

...omissis...¹²⁸

Art. 62

(Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates emessi sulla base di un programma)

...omissis...¹²⁹

¹²² Comma aggiunto con delibera n. 13605 del 5.6.2002.

¹²³ Articolo già modificato con delibera n. 13605 del 5.6.2002; successivamente sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e infine modificato con delibera n. 15232 del 29.11.2005 nei termini indicati alle successive note.

¹²⁴ Le precedenti parole "schemi 10, 11 e 12" sono state sostituite dalle parole "schemi 3, 4 e 5" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹²⁵ Le precedenti parole "schema 19" sono state sostituite dalle parole "schema 8" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹²⁶ Comma inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹²⁷ Comma modificato con delibera n. 15232 del 29.11.2005 che ha rinumerato il comma 3 come comma 4 e sostituito le parole "schema 14" con le parole "schema 7".

¹²⁸ Articolo modificato, dapprima con delibere n. 13086 del 18.4.2001, n. 13616 del 12.6.2002 e n. 14990 del 14.4.2005 e poi abrogato con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹²⁹ Articolo già sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente modificato con delibere n. 13616 del 12.6.2002 e n. 14990 del 14.4.2005 e infine abrogato con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

Capo III

Ammissione a quotazione preceduta da sollecitazione all'investimento

Art. 63 (Prospetto informativo)

1. Con la domanda prevista nell'articolo 52 può essere comunicato alla Consob, ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Testo unico, che si intende effettuare una sollecitazione relativa agli strumenti finanziari oggetto della domanda. In tal caso il prospetto predisposto ai sensi dell'articolo 53, se contiene le informazioni riguardanti la sollecitazione indicate nell'articolo 5, vale anche come prospetto informativo per la sollecitazione¹³⁰.

Art. 64 (Obblighi informativi)

1. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94 del Testo unico e fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione, agli emittenti che effettuano una sollecitazione finalizzata alla quotazione in un mercato regolamentato si applicano, in relazione al mercato di quotazione, le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione alla Consob previsti nei Capi III e V del Titolo II della presente Parte.

Art. 64-bis (Modalità per l'ammissione)

...omissis...¹³¹

TITOLO II

INFORMAZIONE SOCIETARIA

Capo I

Disposizioni generali

Art. 65 (Definizioni)

1. Nel presente Titolo si intendono per:

- a) "emittenti strumenti finanziari": i soggetti italiani che emettono strumenti finanziari quotati in borsa in Italia;
- b) "emittenti azioni": i soggetti italiani che emettono azioni quotate in borsa in Italia;
- c) "emittenti obbligazioni": i soggetti italiani che emettono obbligazioni quotate in borsa in Italia;
- d) "emittenti covered warrant e certificates": i soggetti italiani che emettono covered warrant e certificates quotati in Italia¹³².

2. Nella Sezione I¹³³ del Capo II del presente Titolo si intendono per:

¹³⁰ Articolo già modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹³¹ Articolo inserito con delibera n. 14002 del 27.3.2003 e poi abrogato con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹³² Lettera aggiunta con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente sostituita, dapprima con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi con delibera n. 14002 del 27.3.2003.

¹³³ Rectius Sezione II.

a) “raccomandazione”: ricerche o altre informazioni, destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, intese a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito ad uno o a più strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera a), del Testo unico o a emittenti di tali strumenti finanziari, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti;

b) “ricerche o altre informazioni intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento”:

- informazioni elaborate da un analista finanziario indipendente, da un’impresa di investimento, da un ente creditizio, da soggetti la cui principale attività consiste nell’elaborazione di raccomandazioni ovvero da loro dipendenti o collaboratori, con cui, direttamente o indirettamente, viene formulata una particolare raccomandazione di investimento in merito ad uno strumento finanziario o ad un emittente strumenti finanziari;

- informazioni elaborate da soggetti diversi dai soggetti di cui al precedente alinea intese a raccomandare direttamente una particolare decisione di investimento in uno strumento finanziario;

c) “valutazioni del merito di credito”: giudizi sul merito di credito degli strumenti finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera a), del Testo unico o di un emittente tali strumenti finanziari, destinati ai canali di divulgazione o al pubblico, prodotti utilizzando un sistema di classificazione predefinito;

d) “soggetto pertinente”: persona fisica o giuridica che produce o diffonde raccomandazioni nell’esercizio della propria professione o attività;

e) “persona giuridica collegata”: persona giuridica in rapporto di controllo, ovvero sottoposta a comune controllo, con il soggetto pertinente;

f) “emittente”: l’emittente strumenti finanziari al quale direttamente o indirettamente una raccomandazione si riferisce;

g) “canale di divulgazione”: un canale attraverso il quale le informazioni vengono, o è probabile che vengano, rese pubbliche;

h) “informazioni che è probabile che vengano rese pubbliche”: informazioni a cui ha accesso un gran numero di persone¹³⁴.

3. Ai fini della definizione contenuta nel precedente comma 2, lettera a), non si considerano raccomandazioni i consigli di investimento per mezzo di raccomandazioni personalizzate, le quali è improbabile vengano rese pubbliche, fornite dai soggetti abilitati ai clienti in merito ad una o a più operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari¹³⁵.

Capo II

Comunicazioni al pubblico

Sezione I

Informazione su eventi e circostanze rilevanti¹³⁶

Art. 65-bis
(Ambito di applicazione)

1. Gli articoli 66, 66-bis, 67 e 68 nonché le disposizioni che a tali articoli fanno rinvio non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.

¹³⁴ Comma aggiunto con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹³⁵ Comma aggiunto con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹³⁶ Intestazione così modificata con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 66, 66-bis, 67, 68, 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies, 69-septies, 69-octies, 69-novies e 69-decies nonché delle disposizioni che a tali articoli fanno rinvio, per emittenti strumenti finanziari si intendono anche i soggetti che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani. Per società di gestione e Sicav indicate dall'articolo 102, comma 1, si intendono anche le società di gestione i cui fondi chiusi di pertinenza emettono strumenti finanziari, nonché le Sicav che emettono strumenti finanziari, per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani¹³⁷.

Art. 66

(Eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico sono ottemperati quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio.

2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano rendono pubbliche le informazioni previste dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico mediante invio di un comunicato:

- a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;
- b) ad almeno due agenzie di stampa.

3. Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.

4. Ove il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è trasmesso alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della sua diffusione.

5. Gli emittenti strumenti finanziari pubblicano nel proprio sito internet, ove disponibile, il comunicato entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione. Il comunicato rimane disponibile nel sito internet per almeno due anni.

6. I soggetti indicati al comma 2 assicurano che:

- a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;
- b) ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note al pubblico venga a questo comunicata senza indugio con le modalità indicate ai commi 2, 3, 4 e 5;
- c) la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il *marketing* delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante;
- d) la comunicazione al pubblico avvenga in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui gli emittenti hanno richiesto o approvato l'ammissione alla negoziazione dei loro strumenti finanziari in un mercato regolamentato.

7. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità previste dal presente articolo:

- a) delle proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione semestrale, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nelle relazioni trimestrali, quando tali situazioni vengano

¹³⁷ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

comunicate a soggetti esterni, salvo che i predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza;

b) delle deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114, comma 4, del Testo unico, allorché in presenza di notizie diffuse tra il pubblico non ai sensi del presente articolo concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria relative a tali emittenti ovvero l'andamento dei loro affari, il prezzo degli stessi strumenti vari, nel mercato nel quale tali strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti, in misura rilevante rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, gli emittenti stessi o i soggetti che li controllano, ove interessati dalle predette notizie, pubblicano, senza indugio e con le modalità previste nei commi 2, 3, 4 e 5, un comunicato con il quale informano circa la veridicità delle stesse notizie integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa¹³⁸.

Art. 66-bis

(Ritardo della comunicazione)

1. In applicazione dell'articolo 114, comma 3, del Testo unico i soggetti ivi indicati possono ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi.

2. Sono circostanze rilevanti ai sensi del comma 1 quelle in cui la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico. Tra tali circostanze rientrano almeno le seguenti:

a) le negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso in cui la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;

b) le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall'assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.

3. I soggetti che ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni ai sensi dell'articolo 114, comma 3, del Testo unico devono controllare l'accesso alle informazioni stesse, al fine di assicurarne la riservatezza, mediante l'adozione di efficaci misure che consentano:

a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'emittente;

b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri

¹³⁸ Articolo precedentemente modificato con delibere n. 13616 del 12.6.2002 e n. 14002 del 27.3.2003; successivamente sostituito, dapprima con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;

c) l'immediata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 114, comma 4, del Testo unico in relazione alla comunicazione a terzi sottoposti a obblighi di riservatezza.

4. I soggetti che ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni ai sensi dell'articolo 114, comma 3, del Testo unico ne danno senza indugio notizia alla Consob, indicando le connesse circostanze.

5. La Consob, avuta notizia ai sensi del comma 4 ovvero in altro modo di un ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, può richiedere ai soggetti interessati, valutando le circostanze dagli stessi rappresentate, di procedere senza indugio a tale comunicazione. In caso di inottemperanza la Consob può provvedere direttamente a spese degli interessati¹³⁹.

Art. 67

(Compiti della società di gestione del mercato)

1. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo unico:

a) il contenuto minimo dei comunicati indicati all'articolo 66 e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti;

b) modalità di comunicazione al mercato da parte delle società quotate e di informazione del pubblico diverse da quelle indicate, rispettivamente, all'articolo 35, comma 2, e all'articolo 66, comma 2, purché idonee a garantire un uguale grado di diffusione e immediatezza delle informazioni, nonché l'accesso ad esse da parte di società di gestione dei mercati in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti¹⁴⁰.

2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano osservano le disposizioni adottate dalla società di gestione ai sensi del comma 1.

3. La società di gestione del mercato adotta le misure organizzative necessarie per l'acquisizione e la conservazione dei comunicati, dei dati e dei documenti ad essa trasmessi per la diffusione al pubblico ai sensi del presente Titolo.

4. La società di gestione del mercato mette immediatamente a disposizione del pubblico i comunicati, i dati ed i documenti con le modalità stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo unico.

Art. 68

(Dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo)

1. Gli emittenti strumenti finanziari possono diffondere dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nonché dati contabili di periodo a condizione che tali dati siano messi a disposizione del pubblico con le modalità previste dall'articolo 66. Gli emittenti stessi verificano la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi ed informano senza indugio il pubblico, con le stesse modalità, di ogni loro rilevante scostamento.

¹³⁹ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹⁴⁰ Lettera sostituita, dapprima con delibera n. 12475 del 6.4.2000, poi con delibera n. 14002 del 27.3.2003 e infine modificata con delibera n. 15232 del 29.11.2005, che ha sostituito le parole "articolo 66, comma 1" con le parole "articolo 66, comma 2".

Sezione II¹⁴¹ Raccomandazioni

Art. 69¹⁴²

(Identità dei soggetti che producono le raccomandazioni)

1. Le raccomandazioni riportano in modo chiaro e visibile l'identità del soggetto responsabile della loro produzione, in particolare il nome e la funzione del soggetto che ha preparato la raccomandazione e la denominazione della persona giuridica responsabile della sua produzione. Nel caso in cui il soggetto pertinente sia un soggetto abilitato, la raccomandazione riporta l'identità dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento. Qualora il soggetto pertinente non sia un soggetto abilitato, ma sia sottoposto a norme di autoregolamentazione o a codici di condotta, tale soggetto include nella raccomandazione un rinvio chiaro e visibile ad apposito sito internet che consenta direttamente e facilmente la consultazione di tali norme o codici da parte del pubblico ovvero ad altra fonte dove le predette informazioni possano essere consultate con modalità equivalenti.

Art. 69-bis¹⁴³

(Disposizioni generali relative alla corretta presentazione delle raccomandazioni)

1. I soggetti pertinenti producono le raccomandazioni con diligenza assicurando in ogni caso, che:

a) i fatti vengano tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali;

b) tutte le fonti siano attendibili ovvero che, qualora vi siano dubbi sulla loro attendibilità, ciò venga chiaramente indicato;

c) tutte le proiezioni, tutte le previsioni e tutti gli obiettivi di prezzo siano chiaramente indicati come tali e che siano indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli.

2. Nel caso di raccomandazioni prodotte in forma non scritta i soggetti pertinenti

¹⁴¹ Sezione inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005; l'intera Sezione entra in vigore il 1°.4.2006. Fino a tale data si applica la disciplina contenuta nell'articolo 69, nel testo precedente le modifiche (v. ndr successiva).

¹⁴² Articolo già modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente sostituito dapprima, con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi con delibera n. 15232 del 29.11.2005. Le modifiche apportate con delibera n. 15232 del 29.11.2005 entrano in vigore il 1°.4.2006; fino a tale data si applica il precedente testo dell'articolo, che di seguito si riporta: "Art. 69 (*Studi e statistiche*) 1. Gli emittenti strumenti finanziari, gli intermediari autorizzati ed i soggetti in rapporto di controllo con essi possono diffondere al pubblico studi o statistiche concernenti emittenti strumenti finanziari a condizione che questi: a) siano trasmessi alla Consob entro il giorno in cui sono diffusi al pubblico; b) siano depositati, entro lo stesso termine, presso la società di gestione del mercato che li mette a disposizione del pubblico; c) riportino, con evidenza grafica, un'avvertenza nella quale sia indicato che chi li diffonde può avere un proprio specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari e alle operazioni oggetto di analisi, indicandone le ragioni e l'estensione. 2. Qualora gli studi o le statistiche siano destinati ai soli soci dell'emittente o delle società in rapporto di controllo con l'emittente o ai soli clienti dell'intermediario autorizzato o delle società in rapporto di controllo con esso, fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, lettere a) e c), la diffusione al pubblico è effettuata entro sessanta giorni a partire da quello di inizio della loro distribuzione secondo una delle seguenti modalità: a) trasmissione alla società di gestione del mercato; b) messa a disposizione direttamente sul sito internet dell'intermediario e contestuale invio alla società di gestione del mercato di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione e l'indirizzo internet dove lo studio o la statistica sono consultabili. 3. Qualora prima del termine di cui al comma precedente si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni: a) presenza di notizie in merito ai contenuti di uno studio o una statistica attribuiti a uno dei soggetti indicati al comma 1; b) sensibile variazione del prezzo di mercato degli strumenti finanziari oggetto dello studio o della statistica rispetto a quello di riferimento del giorno precedente e/o del volume degli scambi di detti strumenti rispetto a quello del giorno precedente, il soggetto di cui alla lettera a) del presente comma, su richiesta della Consob, diffonde al pubblico un comunicato contenente un commento circa la veridicità delle notizie e, qualora lo studio o la statistica siano già stati distribuiti ai soggetti di cui al comma 2, provvede immediatamente alla loro diffusione al pubblico secondo una delle modalità previste dalle lettere a) e b) del comma 2. Il comunicato è inviato senza indugio ad almeno due agenzie stampa, alla Consob e alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico. 4. La trasmissione degli studi o delle statistiche alla società di gestione del mercato e l'invio dell'avviso di cui alla lettera b) del comma 2, avvengono secondo le modalità tecniche da essa specificate."

¹⁴³ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1°.4.2006.

adempiono alle disposizioni contenute nel comma 1 tenendo conto delle specifiche esigenze di sintesi, immediatezza e comprensione da parte del pubblico connesse con tale modalità di diffusione.

3. I soggetti pertinenti devono predisporre misure idonee a dimostrare, su richiesta della Consob, il carattere ragionevole di ogni raccomandazione.

Art. 69-ter¹⁴⁴

(Obblighi ulteriori relativi alla corretta presentazione delle raccomandazioni)

1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 69-bis, qualora il soggetto pertinente sia un analista finanziario indipendente, un soggetto abilitato, una persona giuridica collegata, un altro soggetto pertinente la cui attività principale consiste nella produzione di raccomandazioni, ovvero un loro dipendente o collaboratore, il soggetto pertinente è tenuto ad assicurare almeno che nelle raccomandazioni:

a) tutte le più importanti fonti di informazioni vengano indicate in maniera appropriata, ivi compreso l'emittente, assieme all'indicazione se la raccomandazione sia stata comunicata all'emittente e modificata a seguito di tale comunicazione prima della diffusione al pubblico;

b) ogni elemento di base o ogni metodologia utilizzati per valutare uno strumento finanziario o un emittente strumenti finanziari o per fissare un obiettivo di prezzo di uno strumento finanziario venga riassunto in maniera adeguata;

c) il significato di ogni raccomandazione formulata, quale "acquistare", "vendere" o "mantenere", che includa eventualmente anche l'orizzonte temporale dell'investimento al quale la raccomandazione si riferisce, venga adeguatamente spiegato e che ogni eventuale rischio, ivi compresa un'analisi di sensibilità delle pertinenti ipotesi, venga segnalato in maniera appropriata;

d) venga menzionata, se del caso, la prevista frequenza degli aggiornamenti della raccomandazione, nonché ogni modifica di rilievo della politica di copertura precedentemente annunciata;

e) vengano indicate in modo chiaro e visibile la data in cui la raccomandazione è stata diffusa per la prima volta, nonché la data e l'ora cui si riferiscono tutti i prezzi degli strumenti finanziari menzionati;

f) nel caso in cui una raccomandazione differisca da una raccomandazione relativa allo stesso strumento finanziario o allo stesso emittente emessa nel corso dei dodici mesi immediatamente precedenti la sua pubblicazione, tale modifica e la data della precedente raccomandazione vengano indicate in modo chiaro e visibile.

Art. 69-quater¹⁴⁵

(Comunicazione al pubblico di interessi e di conflitti di interesse)

1. I soggetti pertinenti indicano nella raccomandazione tutti i rapporti e tutte le circostanze che possono essere ragionevolmente ritenuti tali da comprometterne l'obiettività, con particolare riguardo al caso in cui i soggetti pertinenti abbiano un rilevante interesse finanziario in uno o in più strumenti finanziari oggetto della raccomandazione o un rilevante conflitto di interesse derivante da rapporti con l'emittente. Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, le predette circostanze e rapporti si riferiscono anche alle persone fisiche o giuridiche che lavorano per il soggetto pertinente sulla base di un contratto di lavoro o altro, quando tali ultime persone abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione.

2. Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, le informazioni da includere nella raccomandazione conformemente al comma 1 comprendono almeno:

a) gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o delle persone giuridiche

¹⁴⁴ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

¹⁴⁵ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

collegate che siano accessibili o che si possono ragionevolmente ritenere accessibili ai soggetti che partecipano alla preparazione della raccomandazione;

b) gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate di cui siano a conoscenza i soggetti che, pur non avendo partecipato alla preparazione della raccomandazione, avevano accesso o di cui si possa ragionevolmente ritenere che avessero accesso alla raccomandazione prima che essa venisse diffusa ai clienti o al pubblico.

Art. 69-quinquies¹⁴⁶

*(Ulteriori obblighi relativi alla comunicazione al pubblico
di interessi o di conflitti di interesse)*

1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 69-*quater*, le raccomandazioni, prodotte da un analista finanziario indipendente, da un soggetto abilitato, da persone giuridiche collegate, o da altri soggetti la cui attività principale consiste nella produzione di raccomandazioni, indicano in modo chiaro e visibile le seguenti informazioni relative agli interessi e ai conflitti di interesse:

a) partecipazioni significative esistenti tra il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate, da una parte, e l'emittente dall'altra. Le partecipazioni sono significative almeno quando:

- il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate detengono una quota di partecipazione nell'emittente superiore al 2% del totale del capitale azionario emesso; o

- l'emittente detiene una quota di partecipazione nel soggetto pertinente o nelle persone giuridiche collegate superiore al 2% del totale del capitale azionario emesso;

b) altri interessi finanziari rilevanti detenuti dal soggetto pertinente, o dalle persone giuridiche collegate, in rapporto all'emittente;

c) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate operano come *market maker* o come fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell'emittente;

d) se del caso, una dichiarazione attestante che nei precedenti dodici mesi il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate hanno svolto funzioni di *lead-manager* o di *co-lead-manager* nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti finanziari dell'emittente;

e) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un qualsiasi altro accordo con l'emittente relativo alla prestazione di servizi di finanza aziendale, purché ciò non comporti la comunicazione al pubblico di informazioni commerciali riservate e l'accordo sia stato in vigore nel corso dei precedenti dodici mesi o abbia dato luogo, nel corso dello stesso periodo, al pagamento o alla promessa di pagamento di un compenso;

f) se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un accordo con l'emittente relativo alla produzione della raccomandazione;

g) nel caso in cui il soggetto pertinente sia un soggetto abilitato, la raccomandazione indica, in relazione alle persone fisiche o giuridiche che lavorano per tale soggetto sulla base di un contratto di lavoro o altro e qualora tali ultime persone abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione:

- se la remunerazione di tali persone sia legata ad operazioni di finanza aziendale effettuate dal soggetto pertinente o dalle persone giuridiche collegate; e

- il prezzo al quale le azioni sono state acquistate e la data dell'acquisto, nel caso in cui tali persone hanno ricevuto o acquistato le azioni dell'emittente prima di un'offerta pubblica di tali azioni.

2. I soggetti abilitati che producono raccomandazioni comunicano al pubblico:

a) in termini generali, i meccanismi organizzativi e amministrativi, ivi comprese le barriere allo scambio di informazioni, posti in essere all'interno del soggetto abilitato per prevenire ed evitare conflitti di interesse in rapporto alle raccomandazioni;

¹⁴⁶ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

b) a scadenza trimestrale, la percentuale delle raccomandazioni "acquistare", "mantenere", "vendere" ovvero espresse con termini equivalenti, nonché per ognuna di tali categorie la percentuale degli emittenti ai quali i soggetti abilitati hanno fornito rilevanti servizi di finanza aziendale nel corso dei precedenti dodici mesi.

3. La comunicazione al pubblico delle informazioni indicate al comma 2 è effettuata mediante pubblicazione su apposito sito internet che consenta una diretta e facile consultazione da parte del pubblico ovvero altra fonte che consenta una consultazione con modalità equivalenti e con menzione chiara e visibile nella raccomandazione di un rinvio a tale sito o fonte.

Art. 69-sexies¹⁴⁷

(Diffusione al pubblico di raccomandazioni prodotte da terzi)

1. I soggetti pertinenti che diffondono, sotto la propria responsabilità, una raccomandazione prodotta da un terzo, indicano in modo chiaro e visibile l'identità di detto soggetto pertinente.

2. Qualora una raccomandazione prodotta da un terzo venga sostanzialmente modificata nell'ambito di un'informazione diffusa dal soggetto pertinente, detta informazione indica chiaramente in modo dettagliato la modifica sostanziale.

3. Quando la modifica sostanziale indicata al comma 2 consiste in un cambiamento di orientamento della raccomandazione, il soggetto pertinente che diffonde la raccomandazione osserva, in relazione alla modifica sostanziale, gli obblighi imposti dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater a carico del soggetto che produce la raccomandazione.

4. I soggetti pertinenti che diffondono la sintesi di una raccomandazione prodotta da un terzo assicurano che la sintesi sia chiara e non forviante e menzionano nella stessa sintesi il documento originario e il luogo in cui le informazioni pubbliche relative al documento originario possano essere direttamente e facilmente consultate.

5. I soggetti pertinenti persone giuridiche che direttamente o per il tramite di persone fisiche diffondono una raccomandazione sostanzialmente modificata adottano una procedura che prevede di indicare nell'informazione ai destinatari dove è possibile avere accesso all'identità del soggetto che ha prodotto la raccomandazione, alla raccomandazione stessa e alla comunicazione degli interessi o dei conflitti di interesse del soggetto che ha prodotto la raccomandazione, a condizione che questi elementi siano pubblici.

6. In aggiunta agli obblighi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, qualora il soggetto pertinente che diffonde le raccomandazioni prodotte da un terzo sia un soggetto abilitato, una persona giuridica collegata, ovvero un loro dipendente o collaboratore, il soggetto pertinente:

a) comunica al pubblico in modo chiaro e visibile nell'informazione diffusa il nome dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento;

b) ottempera agli obblighi previsti dall'articolo 69-quinquies a carico del soggetto che ha prodotto la raccomandazione qualora tale soggetto non l'abbia ancora diffusa al pubblico;

c) ottempera agli obblighi imposti dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater e 69-quinquies qualora abbia modificato sostanzialmente la raccomandazione.

¹⁴⁷ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

Art. 69-septies¹⁴⁸

(Modalità alternative di pubblicazione delle informazioni inerenti alle raccomandazioni)

1. Nei casi in cui le informazioni richieste dalle disposizioni contenute negli articoli 69-ter, comma 1, lettere a), b) e c), 69-quater, commi 1 e 2, e 69-quinquies, comma 1, siano sproporzionate rispetto alla lunghezza della raccomandazione diffusa, ovvero le informazioni richieste dalle disposizioni contenute negli articoli 69, comma 1, 69-ter, comma 1, 69-quater, commi 1 e 2, e 69-quinquies, comma 1, siano sproporzionate nel caso di raccomandazioni prodotte nella forma non scritta, i soggetti pertinenti possono adempiere l'obbligo di pubblicazione delle informazioni ivi previste indicando nella stessa raccomandazione un rinvio chiaro e visibile ad apposito sito internet che consenta direttamente e facilmente la consultazione delle stesse informazioni da parte del pubblico ovvero ad altra fonte dove le predette informazioni possano essere consultate con modalità equivalenti.

2. Nei casi indicati al comma 1, le informazioni contenute nel sito internet o in altra apposita fonte devono essere tempestivamente aggiornate. Le informazioni devono essere mantenute a disposizione del pubblico, con indicazione della data di riferimento e ordinate cronologicamente, per almeno tre anni.

Art. 69-octies¹⁴⁹

(Norme di autoregolamentazione dei giornalisti)

1. La Consob valuta preventivamente se le norme di autoregolamentazione previste dall'articolo 114, comma 10, del Testo unico consentono di conseguire gli stessi effetti delle prescrizioni contenute nei precedenti articoli 69, 69-bis, 69-quater, 69-sexies e 69-septies.

2. A tal fine, il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti trasmette tali norme alla Consob che, entro centoventi giorni dalla ricezione, delibera in merito alla sussistenza delle condizioni indicate nel comma precedente.

3. In qualunque momento la Consob può proporre al Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti integrazioni e modifiche alle norme indicate al comma 1.

4. Le norme di autoregolamentazione e la delibera della Consob sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

5. I precedenti commi si applicano anche laddove il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti apporti modifiche alle proprie norme di autoregolamentazione.

Art. 69-novies¹⁵⁰

(Pubblicazione delle raccomandazioni)

1. In relazione alle raccomandazioni in forma scritta, gli emittenti strumenti finanziari, i soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi osservano le seguenti modalità di pubblicazione:

a) la distribuzione avviene secondo un ordine, tempi e canali prestabiliti da parte dei predetti soggetti, il più possibile omogenei, nei confronti di soggetti che appartengono a omogenee categorie di destinatari e tali da garantire l'attualità delle raccomandazioni;

¹⁴⁸ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

¹⁴⁹ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

¹⁵⁰ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

b) le raccomandazioni sono trasmesse alla Consob contestualmente all'inizio della loro distribuzione.

2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, i soggetti abilitati che svolgono attività di *specialisti e/o sponsor*, o ruoli equivalenti, previsti dai regolamenti approvati dalle società di gestione dei mercati, ovvero di *lead-manager* o di *co-lead-manager* nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti finanziari o di un collocamento eseguito esclusivamente con investitori istituzionali, e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi, pubblicano le raccomandazioni in forma scritta, prodotte o diffuse nel periodo di svolgimento dell'incarico inerenti agli emittenti oggetto dei predetti incarichi, secondo una delle seguenti modalità:

a) trasmissione alla società di gestione del mercato che le mette a disposizione del pubblico; ovvero

b) messa a disposizione direttamente sul proprio sito internet, provvedendo al contestuale invio alla società di gestione del mercato di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione e l'indirizzo internet dove la raccomandazione è consultabile.

3. La pubblicazione delle raccomandazioni prevista al comma 2 è effettuata entro il giorno in cui inizia la loro distribuzione ovvero entro sessanta giorni a partire da tale giorno, qualora le raccomandazioni siano trasmesse a terzi sulla base di un rapporto commerciale esistente o in via di instaurazione.

4. I soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi indicati al comma 2 effettuano, a partire dall'inizio dello svolgimento dello specifico incarico, la pubblicazione, secondo le modalità e i tempi previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3, di tutte le raccomandazioni in forma scritta, il cui contenuto sia superiore alle 300 parole e la cui distribuzione sia iniziata nei tre mesi precedenti l'inizio dello svolgimento dell'incarico.

5. Gli emittenti strumenti finanziari e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi diversi dai soggetti abilitati, che producono o diffondono raccomandazioni in forma scritta, inerenti allo stesso emittente strumenti finanziari, o a tali strumenti, pubblicano tali raccomandazioni contestualmente all'inizio della loro distribuzione, con le modalità indicate dall'articolo 66, commi 2 e 3.

6. Qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) presenza di notizie in merito ai contenuti di una raccomandazione attribuiti a uno dei soggetti indicati al comma 1;

b) sensibile variazione del prezzo di mercato degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente e/o del volume degli scambi di detti strumenti rispetto a quello del giorno precedente;

c) sia già iniziata la distribuzione della predetta raccomandazione,

i soggetti indicati al comma 1, su richiesta della Consob, provvedono immediatamente alla pubblicazione della stessa raccomandazione secondo una delle modalità previste dal comma 2.

7. La trasmissione delle raccomandazioni e l'invio dell'avviso alla società di gestione del mercato, previsti dal comma 2, avvengono secondo le modalità tecniche da essa specificate.

Sezione III¹⁵¹
Valutazioni del merito di credito

Art. 69-decies
*(Corretta presentazione delle valutazioni del merito di credito
e comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di interesse)*

1. Le società di rating, i soggetti abilitati e gli altri soggetti che professionalmente producono o diffondono valutazioni del merito di credito informano il pubblico delle misure adottate al fine di presentare l'informazione in modo corretto e di comunicare l'esistenza di ogni interesse o conflitto di interesse riguardo ai soggetti o agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce, specificando, altresì, se e in quale forma tali misure sono aderenti a quelle emanate dalla *International Organization of Securities Commissions* in materia di *Credit Rating Agencies*.

2. Le informazioni indicate al comma 1 sono rese disponibili su apposito sito internet, che consenta direttamente e facilmente la consultazione delle stesse da parte del pubblico, ovvero mediante altra fonte dove le predette informazioni possono essere consultate con modalità equivalenti. Le valutazioni del merito di credito contengono un rinvio chiaro e visibile al luogo in cui tali informazioni sono disponibili.

3. Le informazioni indicate al comma 1 e le loro eventuali modifiche sono tempestivamente comunicate alla Consob¹⁵².

Sezione IV¹⁵³
Informazione su operazioni straordinarie

Art. 70
(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)

1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell'assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la documentazione prevista dall'articolo 2501-septies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-bis e 2506-ter del codice civile.

2. La relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dagli articoli 2501-septies e 2506-ter del codice civile è redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A.

3. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito ad aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A, il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile.

4. Gli stessi emittenti, in ipotesi di operazioni significative di fusione, scissione o di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, individuate secondo criteri generali predeterminati dalla Consob, o su richiesta di quest'ultima, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione

¹⁵¹ Sezione inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹⁵² Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹⁵³ Sezione rinumerata da II a IV con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

del mercato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B.

5. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi precedenti siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2505, comma 2, 2505-bis, comma 2, 2506-ter nonché dell'articolo 2443, commi 2 e 3, del codice civile:

a) i documenti indicati nei commi 1 e 3 per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, nei termini previsti dal codice civile;

b) il documento informativo indicato nel comma 4 è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, entro quindici giorni dalla delibera dell'organo competente;

c) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico¹⁵⁴, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile¹⁵⁵.

Art. 70-bis

(Patrimoni destinati ad uno specifico affare)

1. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il verbale della deliberazione costitutiva di patrimoni destinati ad uno specifico affare contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile.

2. Nei casi in cui l'operazione indicata nel comma precedente sia deliberata dall'assemblea, gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la relativa convocazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile.

3. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la documentazione prevista dall'articolo 2447-novies, comma 1, del codice civile, contestualmente al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

4. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il contratto previsto dall'articolo 2447-bis, comma 1, lettera b), del codice civile, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2447-decies, comma 3, lettera a)¹⁵⁶.

Art. 71

(Acquisizioni e cessioni)

1. Gli emittenti azioni, in ipotesi di operazioni di acquisizione o di cessione significative, individuate secondo criteri generali predeterminati dalla Consob, o su richiesta di quest'ultima, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, entro quindici giorni dalla conclusione dell'operazione, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 3B. Dell'avvenuto

¹⁵⁴ Periodo così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

¹⁵⁵ Articolo già modificato con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente sostituito, dapprima con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi con delibera n. 14692 dell'11.8.2004.

¹⁵⁶ Articolo inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

deposito è data immediata notizia mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale¹⁵⁷.

Art. 71-bis¹⁵⁸

(Operazioni con parti correlate)

1. In occasione di operazioni con parti correlate, concluse anche per il tramite di società controllate, che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all'emittente, gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B. Tale obbligo non sussiste se le informazioni sono inserite nel comunicato eventualmente diffuso ai sensi dell'articolo 66 o nel documento informativo previsto dagli articoli 70 e 71.

2. Il documento informativo è depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni. Del deposito è data immediata notizia mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

3. ...omissis...¹⁵⁹.

Art. 72

(Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni)

1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A.

2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, ultima parte e comma 5, del codice civile, nel termine previsto dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, anche la relazione della società di revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione ed il valore di mercato delle azioni o il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

3. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione facoltativa di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e presso i depositari, per il tramite della società di gestione accentrata e con le modalità da questa stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione, la relazione dell'organo amministrativo integrata con le informazioni necessarie per la conversione. Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. I depositari, tramite la società di gestione accentrata, comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione alla società di gestione del mercato che li rende pubblici entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione con un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

¹⁵⁷ Articolo così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

¹⁵⁸ Articolo inserito con delibera n. 13616 del 12.6.2002 (in vigore dal 1°.1.2003, v. delibera n. 13759 del 30.9.2002) e poi modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

¹⁵⁹ Comma soppresso con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

4. In occasione di operazioni di conversione obbligatoria di azioni di una categoria in una categoria diversa, gli emittenti danno notizia della data in cui avrà luogo la conversione entro il giorno di borsa aperta antecedente tale data mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

5. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi 1 e 2 siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2410, comma 1, 2420-ter e 2443 del codice civile:

a) i documenti indicati nei commi 1 e 2, per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, nei termini previsti dal codice civile;

b) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile¹⁶⁰.

Art. 73

(Acquisto e alienazione di azioni proprie)

1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A¹⁶¹.

Art. 74¹⁶²

(Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile)

1. Gli emittenti azioni, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale con le osservazioni dell'organo di controllo redatta in conformità all'Allegato 3A.

2. Nei casi in cui la deliberazione di riduzione del capitale per perdite sia di competenza di organi diversi dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2446, commi 2 e 3 del codice civile, gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il verbale delle deliberazioni adottate¹⁶³, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile.

¹⁶⁰ Articolo già modificato con delibere n. 13616 del 12.6.2002 e n. 13086 del 18.4.2001; successivamente sostituito, dapprima con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

¹⁶¹ Articolo così sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004.

¹⁶² Articolo già sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

¹⁶³ Le precedenti parole "il verbale e le deliberazioni adottate" sono state sostituite dalle parole "il verbale delle deliberazioni adottate" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

Art. 75¹⁶⁴
(Emittenti obbligazioni)

1. Agli emittenti obbligazioni, in occasione di operazioni di fusione o scissione ovvero di altre modifiche dell'atto costitutivo idonee ad influire sui diritti dei titolari dei predetti strumenti finanziari, si applicano l'articolo 70, commi 1, 2, 3 e 5 e l'articolo 72.

2. Agli stessi emittenti, in occasione di operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, si applica l'articolo 70-bis¹⁶⁵.

Art. 76
(Avviso al pubblico)

1. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è data notizia che, nei termini previsti dagli articoli 70, 70-bis, 72, 73, 74 e 75, sarà depositata la documentazione richiamata dagli stessi articoli con l'indicazione che i soci hanno la facoltà di ottenerne copia a proprie spese¹⁶⁶.

2. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo unico, modalità di informazione del pubblico diverse da quelle indicate nel comma 1, purché idonee a garantire un uguale grado di diffusione delle informazioni.

Sezione V¹⁶⁷
Informazione Periodica

Art. 77¹⁶⁸
(Approvazione del bilancio)

1. Gli emittenti strumenti finanziari, entro il giorno successivo all'approvazione del bilancio, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale:

a) i documenti previsti dall'articolo 2435 del codice civile; il verbale, ove non disponibile entro il giorno successivo a quello dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza, è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni¹⁶⁹;

b) il bilancio consolidato, se redatto;

c) le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione;

d) copia integrale dei bilanci delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 2429 del codice civile;

e) il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

2. I documenti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 sono messi a disposizione del

¹⁶⁴ Articolo già sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001; modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002; successivamente sostituito con delibere n. 14002 del 27.3.2003 e n. 14692 dell'11.8.2004 e poi modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

¹⁶⁵ Comma inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

¹⁶⁶ Comma già sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 che ha inserito delle parole "70-bis".

¹⁶⁷ Sezione rinumerata da III a V con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹⁶⁸ Articolo già sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alle successive note.

¹⁶⁹ Le parole "sette giorni" sono state sostituite dalle parole "quindici giorni" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

pubblico anche presso la società di gestione del mercato.

3. Nel caso in cui l'assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico entro tre giorni dall'assemblea ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza.

4. Entro quindici giorni¹⁷⁰ dall'assemblea di bilancio e con le modalità previste dai commi 1 e 2 è messo a disposizione del pubblico il verbale dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza che non ha approvato il bilancio.

Art. 78

(Note al bilancio)

1. Gli emittenti azioni indicano, nelle note al bilancio, nominativamente e secondo i criteri stabiliti nell'Allegato 3C, i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai direttori generali, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società controllate. I compensi corrisposti ai dirigenti con responsabilità strategiche, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società controllate, sono indicati a livello aggregato¹⁷¹.

Art. 79

(Relazione sulla gestione)

1. Gli emittenti azioni, nella relazione sulla gestione, indicano con i criteri stabiliti nell'Allegato 3C, le partecipazioni detenute, negli emittenti stessi e nelle società da questi controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche¹⁷².

Art. 80

(Parere dell'organo di controllo sul conferimento dell'incarico di revisione)¹⁷³

1. Del parere dell'organo di controllo previsto dall'articolo 159 del Testo unico è data lettura in assemblea prima della deliberazione avente ad oggetto il conferimento o la revoca dell'incarico di revisione¹⁷⁴.

Art. 81

(Relazione semestrale)

1. Gli emittenti azioni, entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, nella sede sociale e presso la società di gestione del mercato, la relazione semestrale corredata delle eventuali osservazioni dell'organo di controllo e, ove redatta, la relazione contenente il giudizio della società di revisione.

¹⁷⁰ Le parole "Entro sette giorni" sono state sostituite dalle parole "Entro quindici giorni" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

¹⁷¹ Articolo sostituito dapprima con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi con delibera 15520 del 27.7.2006.

¹⁷² Articolo sostituito dapprima con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi con delibera 15520 del 27.7.2006.

¹⁷³ Rubrica così sostituita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

¹⁷⁴ Articolo così sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004.

2. La relazione semestrale è redatta in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

3. Per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato la relazione semestrale è altresì costituita dai prospetti contabili della società capogruppo e, qualora siano indispensabili per una corretta informazione del pubblico, dalle relative note, predisposti secondo i criteri di redazione utilizzati per il bilancio d'esercizio.

4. I dati in cifre sono espressi in migliaia o milioni di euro¹⁷⁵.

Art. 81-bis

(Relazione semestrale – regime transitorio)

...omissis...¹⁷⁶

Art. 82

(Relazione trimestrale)

1. Gli emittenti azioni, entro quarantacinque giorni dal termine di ciascun trimestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, una relazione trimestrale redatta dall'organo amministrativo secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati dell'esercizio in corso. La relazione trimestrale è predisposta secondo quanto indicato nell'Allegato 3D ovvero dal principio contabile internazionale concernente l'informativa finanziaria infrannuale, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

2. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione delle relazioni trimestrali riferite a periodi che scadono alla fine di ciascun semestre se previa comunicazione alla Consob e al pubblico:

a) rendono pubblica la relazione semestrale entro settantacinque giorni dalla scadenza del semestre;

b) rendono disponibili il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato ovvero, nel modello dualistico, i progetti di bilancio d'esercizio e consolidato, approvati dall'organo amministrativo, presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio¹⁷⁷.

Art. 82-bis

(Relazione trimestrale - regime transitorio)

...omissis...¹⁷⁸

Art. 83

(Avviso al pubblico)

1. Dell'avvenuto deposito della documentazione prevista dagli articoli 77, 81 e 82 è data

¹⁷⁵ Articolo già modificato dall'articolo 155-bis (v. *infra*); successivamente sostituito, dapprima con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

¹⁷⁶ Articolo dapprima inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi soppresso con delibera n. 15520 del 27.7.2006.

¹⁷⁷ Articolo sostituito, dapprima con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

¹⁷⁸ Articolo dapprima inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi soppresso con delibera n. 15520 del 27.7.2006.

contestuale notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

2. Si applica l'articolo 76, comma 2.

Sezione VI¹⁷⁹ **Altre informazioni**

Art. 84 *(Informazioni sull'esercizio dei diritti)*

1. Gli emittenti strumenti finanziari forniscono al pubblico le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri diritti, mediante pubblicazione in tempo utile di un avviso in lingua italiana su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

2. Nell'avviso di convocazione gli emittenti azioni riportano le disposizioni dello statuto rilevanti ai fini della partecipazione in assemblea¹⁸⁰.

Art. 85 *(Verballi assembleari)*

1. Nei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie degli emittenti strumenti finanziari sono inseriti, ovvero allegati ai medesimi come parte integrante, i dati e le notizie previsti nell'Allegato 3E.

Art. 86 *(Partecipazioni reciproche)*

1. Gli emittenti azioni, entro trenta giorni dalla stipulazione, mettono a disposizione del pubblico, mediante deposito presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, gli accordi previsti dall'articolo 121, comma 2, del Testo unico e il verbale dell'assemblea che ha deliberato in merito agli stessi.

Art. 87 *(Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari)*

1. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto i propri strumenti finanziari, effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati¹⁸¹.

Art. 87-bis *(Informazioni su acquisti di azioni proprie)*

1. Le comunicazioni al pubblico, previste nel Capo II del regolamento (CE) 2273/2003

¹⁷⁹ Sezione rinumerata da IV a VI con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹⁸⁰ Comma inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

¹⁸¹ Articolo così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005, in vigore dal 1°4.2006; fino a tale data si applica il precedente testo dell'articolo che di seguito si riporta: "Art. 87 *(Comunicazioni dei capigruppo)* 1. I soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto tali strumenti finanziari, effettuate da soggetti appartenenti al gruppo stesso ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati."

della Commissione del 28 gennaio 2003, sono effettuate secondo le modalità indicate nell'articolo 66 del presente regolamento¹⁸².

Art. 88

(Equivalenza delle informazioni)

1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di altri Paesi dell'Unione Europea mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in altri paesi.

2. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di paesi extra-comunitari mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in tali paesi se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano¹⁸³.

Art. 89

(Offerta di diritti di opzione)

1. Gli emittenti azioni pubblicano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e almeno il giorno prima dell'inizio dell'offerta un avviso con l'indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire in borsa ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile e delle date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata.

Capo III

Comunicazioni alla Consob

Sezione I

Informazione su operazioni straordinarie

Art. 90¹⁸⁴

(Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare sulla fusione, sulla scissione e sull'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo;

b) la documentazione prevista dall'articolo 2501-septies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-bis e 2506-ter del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

c) il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, nonché la relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

d) il verbale delle deliberazioni¹⁸⁵ adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;

d-bis) la documentazione di cui all'articolo 70, comma 5, contestualmente alla diffusione al pubblico;

e) copia dell'atto di fusione o di scissione con l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e

¹⁸² Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

¹⁸³ Articolo così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

¹⁸⁴ Articolo sostituito, dapprima con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi con delibera n. 14692 dell'11.8.2004; successivamente modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

¹⁸⁵ Le precedenti parole "il verbale e le deliberazioni" sono state sostituite dalle parole "il verbale delle deliberazioni" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

2506-ter del codice civile;

f) l'atto costitutivo modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese.

2. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob, contestualmente alla diffusione al pubblico, il documento informativo previsto dall'articolo 70, comma 4.

Art. 90-bis

(Patrimoni destinati ad uno specifico affare)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) il verbale delle deliberazioni di cui all'articolo 70-bis, comma 1, contestualmente alla diffusione al pubblico;

b) nel caso previsto dall'articolo 70-bis, comma 2, la relazione dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

c) la documentazione prevista dall'articolo 2447-novies, contestualmente alla diffusione al pubblico;

d) il contratto previsto dall'articolo 2447-bis, comma 1, lettera b), contestualmente alla diffusione al pubblico¹⁸⁶.

Art. 91

(Acquisizioni e cessioni)

1. Gli emittenti azioni, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob il documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 71.

Art. 91-bis

(Operazioni con parti correlate)

1. Gli emittenti azioni, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob il documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 71-bis¹⁸⁷.

Art. 92¹⁸⁸

(Altre modifiche dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione;

b) la documentazione prevista dall'articolo 72, comma 2, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

c) il verbale delle deliberazioni¹⁸⁹ adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;

d) l'atto costitutivo modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle

¹⁸⁶ Articolo inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

¹⁸⁷ Articolo inserito con delibera n. 13616 del 12.6.2002. L'articolo 71-bis è in vigore dal 1°.1.2003 (v. delibera n. 13759 del 30.9.2002).

¹⁸⁸ Articolo già sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alle successive note.

¹⁸⁹ Le precedenti parole "il verbale e le deliberazioni" sono state sostituite dalle parole "il verbale delle deliberazioni" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

imprese;

e) la documentazione di cui all'articolo 72, comma 5¹⁹⁰, contestualmente alla diffusione al pubblico;

f) le deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi, entro trenta giorni dalla riunione consiliare.

Art. 93

(Acquisto e alienazione di azioni proprie)

1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, contestualmente alla diffusione al pubblico;

b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea¹⁹¹.

Art. 94¹⁹²

(Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile)

1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile trasmettono alla Consob:

a) la relazione dell'organo amministrativo con le osservazioni dell'organo di controllo, contestualmente alla diffusione al pubblico;

b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea.

2. Gli emittenti azioni, nei casi di cui all'articolo 74, comma 2, trasmettono alla Consob il verbale delle deliberazioni¹⁹³ adottate, contestualmente alla diffusione al pubblico.

Art. 95

(Emittenti obbligazioni)¹⁹⁴

1. Agli emittenti obbligazioni, in occasione delle operazioni previste dall'articolo 75, si applica l'articolo 90, comma 1, 90-bis,¹⁹⁵ e l'articolo 92¹⁹⁶.

2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla quotazione ufficiale di borsa emesse da un emittente terzo trasmettono alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo contestualmente alla diffusione al pubblico.

¹⁹⁰ Le precedenti parole "comma 4" sono state sostituite dalle parole "comma 5" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

¹⁹¹ Articolo così sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004.

¹⁹² Articolo già sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

¹⁹³ Le precedenti parole "il verbale e le deliberazioni" sono state sostituite dalle parole "il verbale delle deliberazioni" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

¹⁹⁴ Rubrica già sostituita con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente modificata con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e infine così sostituita con delibera n. 14002 del 27.3.2003.

¹⁹⁵ Le parole "90-bis" sono state inserite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

¹⁹⁶ Comma già sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e infine così sostituito con delibera n. 14002 del 27.3.2003.

Sezione II

Informazione periodica

Art. 96 (Comunicazioni periodiche)

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:
 - a) la documentazione prevista dall'articolo 77, comma 1, lettere a), b), e c), nei termini ivi indicati¹⁹⁷;
 - b) la documentazione prevista dagli articoli 81 e 82, comma 1,¹⁹⁸ contestualmente alla diffusione al pubblico.

Art. 97 (Emittenti obbligazioni)¹⁹⁹

1. Gli emittenti obbligazioni trasmettono alla Consob, a richiesta della stessa, la documentazione richiamata dall'articolo 96, lettera a)²⁰⁰.
2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla quotazione ufficiale di borsa emesse da un emittente terzo trasmettono alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo contestualmente alla diffusione al pubblico.

Sezione III

Altre informazioni

Art. 98 (Modifiche del capitale sociale)

1. Gli emittenti azioni, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano alla Consob e alla società di gestione del mercato, che ne assicura la diffusione entro il giorno successivo, l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo:
 - a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-bis, comma 3, e 2444, comma 1, del codice civile;
 - b) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del codice civile;
 - c) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-bis e 2506-quater del codice civile.
2. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese:
 - a) della delibera di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile o di riduzione del capitale per perdite;
 - b) delle delibere dell'assemblea generale e dell'assemblea speciale che dispongono la conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di altra categoria.

¹⁹⁷ Lettera così sostituita con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

¹⁹⁸ Le parole "comma 1" sono state inserite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

¹⁹⁹ Rubrica già sostituita con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente modificata con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e infine così sostituita con delibera n. 14002 del 27.3.2003.

²⁰⁰ Comma già sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e infine così sostituito con delibera n. 14002 del 27.3.2003.

3. Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'articolo 2436, comma 6, del codice civile, dell'atto costitutivo modificato²⁰¹.

Art. 98-bis

(Strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile)

1. Gli emittenti azioni, in occasione dell'emissione di strumenti finanziari cui è riservata, ai sensi dell'articolo 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo, comunicano alla Consob e alla società di gestione del mercato, che ne assicura la diffusione entro il giorno successivo, il numero e le categorie degli strumenti finanziari emessi, nonché l'ammontare complessivo degli strumenti finanziari della medesima categoria in circolazione. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo all'emissione²⁰².

Art. 99

(Partecipazioni reciproche)

1. Gli emittenti azioni, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dall'articolo 86.

Art. 100

(Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale)

1. Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella carica di direttore generale, ove prevista, mediante il modello e secondo le istruzioni previsti nell'Allegato 3H²⁰³.

Art. 101

(Comunicazioni delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari)

1. Gli emittenti strumenti finanziari informano la Consob, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni aventi ad oggetto i propri strumenti finanziari, effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati²⁰⁴.

²⁰¹ Articolo così sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004.

²⁰² Articolo inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²⁰³ Articolo sostituito, dapprima con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²⁰⁴ Articolo così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005, in vigore dal 1°4.2006; fino a tale data si applica il precedente testo dell'articolo che di seguito si riporta: "Art. 101 *(Comunicazioni dei capigruppo)* 1. I soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti strumenti finanziari informano la Consob, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari effettuate da soggetti appartenenti al gruppo stesso ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati."

Capo IV
Fondi chiusi e OICR aperti indicizzati quotati in borsa²⁰⁵

Art. 102
(Informazioni su fatti rilevanti)

1. Le società di gestione e le Sicav, aventi anche sede legale all'estero, nonché i soggetti che le controllano osservano le disposizioni previste dal Capo II, Sezione I, del presente Titolo con riferimento alle quote o azioni quotate in borsa di ciascun OICR²⁰⁶.

2. Le società di gestione del risparmio con riferimento a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa, danno notizia delle informazioni di cui all'articolo 27-bis, commi 1 e 3, con le modalità stabilite dall'articolo 83. Si applica l'articolo 84²⁰⁷.

3. Gli obblighi previsti dall'articolo 27-bis, commi 1 e 3, sono assolti anche mediante l'invio di un apposito comunicato alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa. Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob²⁰⁸.

4. Le informazioni rese da soggetti esteri sono diffuse in lingua italiana²⁰⁹.

Art. 103
*(Informazioni periodiche e altre informazioni relative a fondi chiusi)*²¹⁰

1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il rendiconto annuale e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità stabilite dall'articolo 83. Alle società di gestione del risparmio, con riferimento ai fondi quotati in borsa, si applicano l'articolo 84 e le disposizioni del Titolo VII, Capi I e II²¹¹.

2. Le società di gestione del risparmio, relativamente a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa, osservano l'articolo 22, comma 4, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

- a) il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi;
- b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti

²⁰⁵ Rubrica così modificata con delibera n. 13605 del 5.6.2002.

²⁰⁶ Comma così modificato con delibera n. 13605 del 5.6.2002.

²⁰⁷ Comma aggiunto con delibera n. 13605 del 5.6.2002 e poi così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²⁰⁸ Comma inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²⁰⁹ Comma inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²¹⁰ Rubrica così modificata con delibera n. 13605 del 5.6.2002.

²¹¹ Comma così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005, in vigore dal 1° 4.2006; fino a tale data si applica il precedente testo del comma 1, che di seguito si riporta: "1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il rendiconto annuale e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità stabilite dall'articolo 83. Si applicano gli articoli 84 e 87."

d'investimento e ai criteri di valutazione dei fondi chiusi²¹².

3. Le società di gestione del risparmio informano la Consob e il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto le quote di partecipazioni ai fondi chiusi di pertinenza delle predette società di gestione del risparmio, effettuate da loro stesse o da società da esse direttamente o indirettamente controllate ovvero da soggetti da esse appositamente incaricati²¹³.

Art. 103-bis²¹⁴

(Informazioni relative agli OICR aperti indicizzati)

1. Le società di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR italiani ed esteri non armonizzati, osservano l'articolo 22, comma 4, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

- a) il prospetto di quotazione;
- b) i riferimenti delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione degli OICR;
- c) l'eventuale documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione degli OICR.

2. Le informazioni previste dall'articolo 23-bis, comma 6, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.

3. Le società di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR esteri armonizzati, osservano l'articolo 22, comma 4, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

- a) il prospetto di quotazione;
- b) il documento di quotazione.

4. Le informazioni previste dall'articolo 24-bis, comma 3, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e il soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.

5. ...omissis...²¹⁵

²¹² L'originario comma 2 è stato abrogato con delibera n. 13605 del 5.6.2002. L'attuale comma 2 è stato inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²¹³ Comma aggiunto con delibera n. 15232 del 29.11.2005, in vigore dal 1°.4.2006.

²¹⁴ Articolo inserito con delibera n. 13605 del 5.6.2002; successivamente sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e infine modificato nei termini indicati alla successiva nota.

²¹⁵ Comma abrogato con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

Capo V
Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati diversi dalla Borsa

Art. 104
(Informazione su fatti rilevanti)

1. Agli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati diversi dalla borsa ed ai soggetti che li controllano si applicano le disposizioni previste dagli articoli 66, 66-bis, 67 e 68²¹⁶.

2. Alla diffusione al pubblico di raccomandazioni da parte degli emittenti indicati al comma 1, dei soggetti abilitati e dei soggetti in rapporto di controllo con essi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies e 69-septies e 69-novies²¹⁷.

2-bis. Alle società di rating, ai soggetti abilitati e agli altri soggetti che professionalmente producono o diffondono valutazioni del merito di credito in relazione agli emittenti indicati al comma 1 si applica l'articolo 69-decies²¹⁸.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per emittenti si intendono anche quelli aventi sede legale all'estero.

4. Le informazioni previste dal comma 1 sono fornite in lingua italiana.

Art. 105²¹⁹
(Operazioni straordinarie)

1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dalla Sezione IV, Capo II, del presente Titolo²²⁰.

2. Gli stessi emittenti trasmettono alla Consob:

a) il documento informativo predisposto ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, 71, 71-bis nonché gli avvisi di avvenuta pubblicazione dei predetti documenti, contestualmente alla diffusione al pubblico;

b) il verbale delle assemblee di cui agli articoli 70, commi 1 e 3, 72, commi 1, 2 e 3, 73 e 74, comma 1 nonché la relazione illustrativa predisposta dall'organo amministrativo per tali assemblee, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;

c) il verbale previsto dagli articoli 70, comma 5, 72, comma 5²²¹ e 74, comma 2, contestualmente alla diffusione al pubblico;

d) il verbale di cui all'articolo 70-bis, comma 1, contestualmente alla diffusione al pubblico nonché la relazione illustrativa di cui all'articolo 70-bis, comma 2, entro trenta giorni da

²¹⁶ Le precedenti parole "articoli 66, 67 e 68" sono state sostituite dalle parole "articoli 66, 66-bis, 67 e 68" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

²¹⁷ Comma così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

²¹⁸ Comma inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

²¹⁹ Articolo già sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001; modificato con delibere n. 13616 del 12.6.2002 e n. 14002 del 27.3.2003; sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi modificato rispettivamente, con delibere n. 14990 del 14.4.2005 e n. 15232 del 29.11.2005, nei termini indicati alle successive note.

²²⁰ Le precedenti parole "Sezione II, Capo II, del presente Titolo" sono state sostituite dalle parole "Sezione IV, Capo II, del presente Titolo" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

²²¹ Le precedenti parole "72, comma 4" sono state sostituite dalle parole "72, comma 5" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

quello in cui l'assemblea ha deliberato²²²;

e) la documentazione prevista dall'articolo 70-bis, commi 3 e 4, contestualmente alla diffusione al pubblico²²³.

3. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa, nonché agli emittenti covered warrant e certificates si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76.

4. Gli emittenti covered warrant e certificates trasmettono alla Consob la documentazione indicata dall'articolo 95.

Art. 106²²⁴

(Informazione periodica)

1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 77, 78, 79, 80, 81 e 83.

2. Gli stessi emittenti, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dagli articoli 77, comma 1, lettere a), b) e c), e 81 nonché le ulteriori informazioni contabili di carattere periodico contemplate dalla disciplina dei relativi mercati di quotazione.

3. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa, nonché agli emittenti covered warrant e certificates si applicano le disposizioni previste dagli articoli 77 e 83 e dall'articolo 97, comma 1²²⁵.

Art. 107

(Altre informazioni)

1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dalla Sezione IV, Capo II, e dalla Sezione III, Capo III, del presente Titolo.

2. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa, nonché agli emittenti covered warrant e certificates si applicano gli articoli 84 e 88²²⁶.

²²² Lettera inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²²³ Lettera inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²²⁴ Articolo già sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi modificato con delibere n. 13616 del 12.6.2002 e n. 14002 del 27.3.2003 nei termini indicati alla successiva nota.

²²⁵ Comma già modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi così sostituito con delibera n. 14002 del 27.3.2003.

²²⁶ Comma già sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001; successivamente modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e infine così sostituito con delibera n. 14002 del 27.3.2003.

Capo VI

Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante

Art. 108²²⁷

(Individuazione degli emittenti)

1. Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 2-bis fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

1-bis. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi:

- trasmettono senza indugio alla Consob la comunicazione indicata negli allegati 3G e 3G-bis non appena si verificano le condizioni previste dall'articolo 2-bis;
- comunicano alla Consob il venir meno delle medesime condizioni, fornendone idonea documentazione.

1-ter. Al fine di effettuare le comunicazioni previste dal comma precedente gli emittenti tengono conto delle risultanze del libro dei soci, degli ultimi bilanci approvati, delle comunicazioni ricevute e di ogni altro dato a loro disposizione.

2. La Consob pubblica l'elenco aggiornato degli emittenti strumenti finanziari diffusi tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni²²⁸.

Art. 109

(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi osservano le disposizioni previste dall'articolo 66, commi 1, 2 lettera b), 3, 5, e 6, lettere a), b) e c), e 7, lettera b) e 66-bis²²⁹.

Art. 109-bis

(Informazioni su patti parasociali)

1. Gli emittenti azioni diffuse informano il pubblico, con le modalità previste dall'articolo 109, della comunicazione di cui all'articolo 2341-ter del codice civile, indicando ogni elemento necessario per una compiuta valutazione del patto.

2. Il comma precedente si applica anche ai patti già dichiarati ai sensi dell'articolo 2341-ter del codice civile al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione²³⁰.

Art. 110

(Informazione periodica)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi, contestualmente al deposito presso il registro delle imprese previsto dall'articolo 2435 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale il bilancio di esercizio approvato, il bilancio consolidato, se redatto, nonché

²²⁷ Articolo già modificato con delibere n. 12475 del 6.4.2000 e n. 13616 del 12.6.2002; successivamente sostituito con delibera n. 14372 del 23.12.2003 e infine modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

²²⁸ Comma così modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²²⁹ Articolo così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

²³⁰ Articolo inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione. Dell'avvenuto deposito è data contestuale notizia mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

2. Gli emittenti azioni diffuse, contestualmente alla comunicazione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dal comma 1.

3. Gli emittenti obbligazioni diffuse, a richiesta della Consob, trasmettono alla stessa la documentazione prevista dal comma 1.

Art. 111

(Altre informazioni)

1. Agli emittenti strumenti finanziari diffusi si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 1²³¹.

2. Agli emittenti azioni diffuse si applicano anche le disposizioni dell'articolo 84, comma 2²³².

Art. 112

(Esenzioni)

(1.) ...omissis...²³³.

1. Sono dispensati dall'adempimento dell'articolo 114, comma 1, del Testo unico e nei loro confronti non si applicano gli articoli 109, 110 e 111, gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o nei mercati di paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del Testo unico e alle SICAV²³⁴.

Capo VII

Emittenti esteri

Art. 113

*(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)*²³⁵

1. Agli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia, aventi sede legale all'estero ed ai soggetti che li controllano, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 66, 66-bis, 67 e 68²³⁶.

2. Alla diffusione al pubblico di raccomandazioni da parte degli emittenti indicati al comma 1, dei soggetti abilitati e dei soggetti in rapporto di controllo con essi si applicano le

²³¹ Le parole "comma 1" sono state inserite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²³² Comma inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²³³ Comma modificato, dapprima con delibera n. 13616 del 12.6.2002, successivamente con delibera 14372 del 23.12.2003 e infine soppresso con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²³⁴ L'originario comma 2 è stato così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²³⁵ La precedente rubrica "Informazione su fatti rilevanti" è stata sostituita dalla rubrica "Informazione su eventi e circostanze rilevanti" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

²³⁶ La precedenti parole "articoli 66, 67 e 68" sono state sostituite dalle parole "articoli 66, 66-bis, 67 e 68" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

disposizioni previste dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater, 69-quinquies, 69-sexies e 69-septies e 69-novies²³⁷.

2-bis. Alle società di rating, ai soggetti abilitati e agli altri soggetti che professionalmente producono o diffondono valutazioni del merito di credito in relazione agli emittenti indicati al comma 1 si applica l'articolo 69-decies²³⁸.

3. Le informazioni previste dal comma 1 sono fornite in lingua italiana.

Art. 114

(Operazioni straordinarie e informazioni periodiche)

1. Per gli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia aventi sede legale all'estero, la Consob, all'atto della quotazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente nel paese di origine, le informazioni e i documenti da diffondere nonché la lingua di diffusione.

2. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nella borsa di un paese dell'Unione Europea, si applicano gli obblighi informativi vigenti in tale paese.

3. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nella borsa di un paese extra-comunitario, gli emittenti forniscono informazioni equivalenti a quelle indicate dalle disposizioni previste dalle Sezioni II e III, Capo II e dalle Sezioni I e II, Capo III del presente Titolo nonché le eventuali ulteriori informazioni richieste nel paese di quotazione se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano²³⁹.

Art. 115

(Altre informazioni)

1. Agli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia aventi sede legale all'estero si applicano le disposizioni previste dall'articolo 84.

Art. 116

(Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani diversi dalla borsa aventi sede legale all'estero)

1. Per gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani diversi dalla borsa, aventi sede legale all'estero, la Consob, all'atto della quotazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente nel paese d'origine, le informazioni e i documenti da diffondere nonché la lingua di diffusione.

2. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nei mercati regolamentati di un paese dell'Unione Europea, si applicano gli obblighi informativi vigenti in tale paese.

3. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nei mercati regolamentati di un paese extra-comunitario, gli emittenti forniscono informazioni equivalenti a quelle previste dagli articoli 84, 105 e 106 e le eventuali ulteriori informazioni richieste nel paese di quotazione se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano²⁴⁰.

²³⁷ Comma così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

²³⁸ Comma inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

²³⁹ Le parole "se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano" sono state inserite con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

²⁴⁰ Le parole "se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano" sono state inserite con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

Art. 116-bis
(Informazioni ulteriori in materia di bilanci)

1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, aventi sede legale all'estero, se il bilancio di esercizio e quello consolidato nonché la relazione dell'organo amministrativo non sono conformi alle disposizioni emanate in materia dall'Unione Europea e se i principi contabili applicati non danno una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico le informazioni complementari necessarie²⁴¹.

Capo VIII²⁴²
Strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti

Art. 116-ter²⁴³
(Compiti della società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni)

1. La società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti:

a) entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni ne dà notizia all'emittente e alla società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono stati ammessi su domanda;

b) al fine dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 64, comma 1, lettere b), c) e f) del Testo unico, acquisisce le informazioni trasmesse dagli emittenti ai sensi del presente Titolo;

c) dà comunicazione al pubblico della messa a disposizione da parte degli emittenti della documentazione prevista alle Sezioni IV e V, Capo II, del presente Titolo²⁴⁴.

TITOLO III
ASSETTI PROPRIETARI

Capo I
Partecipazioni rilevanti

Sezione I
Partecipazioni in società con azioni quotate

Art. 117
(Variazioni delle partecipazioni rilevanti)

1. Tutti coloro che partecipano al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di una società con azioni quotate comunicano alla società partecipata e alla Consob:

a) il superamento delle soglie percentuali del 2, 5, 7.5, 10 e successivi multipli di 5;

b) la riduzione della partecipazione entro le soglie indicate alla lettera a).

2. Per le società i cui statuti prevedono limiti al possesso azionario la Consob, con

²⁴¹ Articolo inserito con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e successivamente così sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004.

²⁴² Capo inserito con delibera n. 14002 del 27.3.2003.

²⁴³ Articolo inserito con delibera n. 14002 del 27.3.2003 e poi modificato con delibera n. 15232 del 29.11.2005 nei termini indicati alle successive note.

²⁴⁴ Le precedenti parole "Sezioni II e III, Capo II, del presente Titolo" sono state sostituite dalle parole "Sezioni IV e V, Capo II, del presente Titolo" con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, può prescrivere percentuali diverse da quelle indicate nel comma 1.

Art. 118

(Criteri di calcolo delle partecipazioni)

1. Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'articolo 120 del Testo unico e dalla presente Sezione sono considerate partecipazioni sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto.

2. Ai medesimi fini sono anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

3. Le azioni intestate o girate a fiduciari e quelle per le quali il diritto di voto è attribuito a un intermediario, nell'ambito dell'attività di gestione del risparmio²⁴⁵, non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario o l'intermediario.

Art. 119

(Criteri di calcolo per determinate soglie percentuali)

1. Ai fini degli obblighi di comunicazione relativi alle soglie del 5%, 10%, 25%, 50% e 75% sono computate anche le azioni emesse e sottoscritte che un soggetto può acquistare o vendere di propria iniziativa, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari, società controllate.

2. Le azioni che possono essere acquistate tramite l'esercizio di diritti di conversione o di warrant sono computate ai fini del comma 1 solo se l'acquisizione può avvenire entro sessanta giorni.

3. L'esercizio delle facoltà previste dai commi precedenti obbliga a una nuova comunicazione quando la partecipazione supera le soglie previste dall'articolo 117 o si riduce al di sotto delle stesse.

Art. 120

(Trasparenza sugli aderenti a patti parasociali)

1. Chiunque aderisca a un patto parasociale previsto dall'articolo 122, commi 1 e 5, lettere a) e d), del Testo unico riguardante più del 5% del capitale ne dà comunicazione alla Consob e alla società le cui azioni sono oggetto del patto, indicando la propria partecipazione complessiva al capitale della società. La medesima comunicazione è dovuta anche da chi aderisca tramite interposte persone o fiduciari o da chi controlla l'aderente al patto.

2. Le comunicazioni previste dal comma 1 non sono dovute se le medesime informazioni sono comunicate in forza degli articoli precedenti ovvero sono comunicate alla Consob e rese pubbliche in occasione dell'adempimento agli obblighi previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

²⁴⁵ Le precedenti parole "gestione collettiva e individuale del risparmio" sono state sostituite dalle parole "gestione del risparmio" con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

Art. 121*(Termini e modalità di comunicazione delle partecipazioni)*

1. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni di mercato aperto dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, mediante i modelli previsti nell'Allegato 4A e secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4B.

2. Qualora più soggetti siano tenuti ad obblighi di comunicazione relativi alla medesima partecipazione tali obblighi possono essere assolti da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti i soggetti interessati.

3. Gli intermediari che nell'esercizio della loro attività di gestione del risparmio hanno acquisito una partecipazione superiore al 2% e inferiore al 5% possono, in luogo di quanto previsto al comma 1, darne comunicazione alla società partecipata e alla Consob entro 7 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima assemblea successiva. In tal caso comunicano anche la partecipazione ad essi imputabile alla data della comunicazione.

Art. 122*(Modalità di pubblicazione delle informazioni)*

1. La Consob pubblica le informazioni acquisite entro i tre giorni di mercato aperto successivi al ricevimento della comunicazione, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.

2. La pubblicazione è effettuata anche tramite la società di gestione del mercato presso il quale è quotata la società partecipata, secondo modalità concordate con la Consob.

Art. 122-bis*(Trasparenza sugli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile)*

1. Tutti coloro che possiedono strumenti finanziari cui è riservata, ai sensi dell'articolo 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo, ne danno comunicazione alla società emittente e alla Consob quando, alternativamente:

a) sono in grado di eleggere da soli un componente dell'organo di amministrazione o controllo ovvero perdono tale possibilità;

b) superano, rispetto al totale degli strumenti finanziari di una medesima categoria emessi, le soglie del 10%, 25%, 50% e 75% ovvero scendono al di sotto di tali soglie.

2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente rilevano gli strumenti finanziari:

- dei quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi o in relazione ai quali a tale soggetto spetta o è attribuito il diritto di voto;

- di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate o in relazione ai quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

Si applica l'articolo 118, comma 3.

3. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni di mercato aperto dall'avvenuta conoscenza della possibilità di cui al comma 1, lettera a) ovvero dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b), indipendentemente dalla data di esecuzione, mediante il modello previsto nell'Allegato 4. Si applica l'articolo 121, commi 2 e 3.

4. La Consob pubblica le informazioni acquisite entro i quindici giorni di mercato aperto successivi al ricevimento della comunicazione, tramite strumenti anche informatici di diffusione

delle informazioni²⁴⁶.

Sezione II

Partecipazioni in società con azioni non quotate o in società a responsabilità limitata

Art. 123

(Criteri di calcolo delle partecipazioni)

1. Ai fini della determinazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120, comma 3, del Testo unico e dagli articoli 124 e 125 sono considerate:

a) le azioni o quote delle quali la società con azioni quotate è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi;

b) le azioni o quote in relazione alle quali alla medesima società spetta o è attribuito il diritto di voto, qualora esse consentano di esercitare un'influenza dominante o notevole sull'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 3, del codice civile.

2. Si applica l'articolo 118, comma 2.

Art. 124

(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla società emittente)

1. Le società con azioni quotate che partecipano al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di società con azioni non quotate o al capitale di società a responsabilità limitata comunicano alla società partecipata la riduzione della partecipazione entro la soglia del 10%.

2. Le comunicazioni alla società partecipata previste dall'articolo 120, comma 3, del Testo unico e dal comma 1 sono effettuate entro sette giorni dalla data di acquisto o di cessione delle azioni, delle quote o del diritto di voto.

3. Si applica l'articolo 121, comma 2.

Art. 125

(Comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla Consob)

1. Le società con azioni quotate comunicano alla Consob le partecipazioni superiori al 10% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in una società con azioni non quotate o da quote in società a responsabilità limitata ad esse imputabili alla data di chiusura del primo semestre di esercizio e alla data di chiusura dell'esercizio.

2. La comunicazione alla Consob è effettuata entro trenta giorni dalla data di approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale, utilizzando il modello 120A in Allegato 4A.

3. Si applica l'articolo 121, comma 2.

Art. 126

(Modalità di pubblicazione delle informazioni)

1. Le società con azioni quotate rendono pubbliche le informazioni indicate negli articoli precedenti contestualmente alla diffusione del progetto di bilancio, del bilancio e della relazione semestrale.

²⁴⁶ Articolo inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

Capo II Patti parasociali

Sezione I Comunicazione del patto

Art. 127

(Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione)

1. Gli aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico sono solidalmente obbligati a darne comunicazione alla Consob.
2. La comunicazione è effettuata mediante trasmissione di:
 - a) copia integrale del patto dichiarata conforme all'originale;
 - b) copia dell'estratto pubblicato ai sensi della Sezione II del presente Capo; ove non ancora pubblicato l'estratto è trasmesso alla Consob entro il giorno di pubblicazione.
 - c) informazioni concernenti:
 - gli elementi di identificazione, compreso il codice fiscale, degli aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi;
 - la data di deposito presso il registro delle imprese; se il deposito non è stato ancora effettuato, la data è comunicata entro due giorni dal deposito stesso;
 - il quotidiano nel quale l'estratto previsto dalla Sezione II del presente Capo è pubblicato e la data di pubblicazione; ove tali dati non siano disponibili, gli stessi sono comunicati entro il giorno della pubblicazione.
3. Fermo il disposto del comma 2, i documenti indicati nelle lettere a) e b) dello stesso comma sono trasmessi anche mediante riproduzione su strumenti informatici, unitamente al modello previsto dall'Allegato 4C, redatto secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4D²⁴⁷.

Art. 128

(Altre comunicazioni)

1. Entro cinque giorni dal loro perfezionamento sono comunicate alla Consob:
 - a) le modifiche del patto, mediante trasmissione di copia integrale del patto modificato con evidenza delle variazioni intervenute ovvero di copia del separato accordo che ha modificato il patto originario; il patto modificato o l'accordo modificativo è altresì trasmesso mediante riproduzione su strumenti informatici;
 - b) le variazioni delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente o singolarmente apportati al patto e delle altre informazioni previste dall'articolo 130, comma 1, lettera b) e c) qualora dette variazioni non debbano essere comunicate ai sensi della precedente lettera a);
 - c) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto;
 - d) la data di deposito presso il registro delle imprese dell'accordo modificato; se il deposito non è stato ancora effettuato, la data è comunicata entro due giorni dal deposito stesso.
2. Copia dell'estratto e di quanto pubblicato ai sensi dell'articolo 131 è trasmesso alla Consob, anche mediante riproduzione su supporto informatico, entro il giorno di pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione. Nelle ipotesi previste dall'articolo 131, comma 2, il supporto contiene l'ultimo estratto del patto pubblicato ai sensi dell'articolo 130, ovvero dell'articolo 131, comma 1, aggiornato con le modifiche intervenute. Ove necessario, il supporto è integrato con il modello previsto dalla Allegato 4C contenente l'indicazione dei dati

²⁴⁷ Le parole "unitamente al modello previsto dall'Allegato 4C" sono state inserite con delibera n. 13086 del 18.4.2001. Le parole "redatto secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4D" sono state inserite con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

aggiornati e redatto secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4D²⁴⁸.

3. Nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2 del Testo unico la notizia del preavviso è trasmessa alla Consob, a cura del recedente, entro cinque giorni dal suo inoltro.

Sezione II

Estratto del patto

Art. 129

(Modalità di pubblicazione dell'estratto)

1. L'estratto è pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale, con veste tipografica idonea a consentirne un'agevole lettura.

2. Contestualmente alla pubblicazione, l'estratto è inviato alla società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto e, per la diffusione dello stesso, alla società di gestione del mercato.

Art. 130²⁴⁹

(Contenuto dell'estratto)

1. L'estratto contiene le informazioni necessarie per una compiuta valutazione del patto e almeno le seguenti indicazioni:

a) la società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto;

b) il numero delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o sottoscrizione, il numero complessivo delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte²⁵⁰;

c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando:

- il numero delle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, da ciascuno conferiti;

- le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonché il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;

- il soggetto che in virtù del patto esercita il controllo della società o che è in grado di determinare la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo riservata a strumenti finanziari.

Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore allo 0,1 per cento possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste rappresentate rispetto ai parametri

²⁴⁸ Comma già sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001 e poi così modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

²⁴⁹ Articolo già sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alle successive note.

²⁵⁰ Lettera così sostituita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

sopra indicati. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364-*bis* del codice civile, è trasmesso alla società stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalità di tutti gli aderenti e del numero delle azioni da ciascuno conferite. L'elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico²⁵¹;

d) il contenuto e la durata del patto;
e) l'ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato e, se già noti, la data e gli estremi del deposito;

2. Le informazioni previste dal comma 1, lettera c) sono integrate, se oggetto di previsione nell'accordo, dall'indicazione di:

a) tipo di patto tra quelli previsti dall'articolo 122, comma 5, del Testo unico;
b) organi del patto, compiti ad essi attribuiti, modalità di composizione e di funzionamento;
c) disciplina del rinnovo del patto e del recesso dallo stesso;
d) clausole penali;
e) soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.

Art. 131

(Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto)

1. In occasione di modifiche di clausole del patto cui si riferiscono le informazioni previste dall'articolo 130, il patto è pubblicato per estratto nella versione modificata secondo le disposizioni degli articoli precedenti, evidenziando le modifiche intervenute.

2. Se le modifiche riguardano esclusivamente i soggetti aderenti e il numero degli strumenti finanziari complessivamente o singolarmente apportati al patto, ovvero le percentuali previste dall'articolo 130, è consentito pubblicare solo le modifiche intervenute. Le modifiche, diverse da quelle riguardanti l'ingresso e l'uscita dal patto dei soggetti aderenti, sono pubblicate entro dieci giorni dalla conclusione di ciascun semestre dell'esercizio, indicando la situazione al momento esistente, qualora nessuna delle percentuali menzionate nell'anzidetto articolo 130, comma 1, lettere b) e c), secondo alinea vari di più di due punti percentuali²⁵².

3. Con le modalità previste dall'articolo 129, sono pubblicate:

a) nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2, del Testo unico, la notizia del preavviso, a cura del recedente, entro dieci giorni dall'inoltro dello stesso;
b) la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto entro dieci giorni dal loro perfezionamento.

Sezione III

Associazioni di azionisti

Art. 132

(Contenuto dell'estratto)

1. Le associazioni previste dall'articolo 141 del Testo unico, che non comportano l'esistenza di un patto parasociale tra gli associati, pubblicano, con le modalità indicate dall'articolo 129, un estratto contenente almeno le seguenti informazioni:

a) società i cui azionisti aderiscono all'associazione;
b) numero degli associati e percentuale di capitale rappresentata dalle azioni dagli stessi complessivamente possedute;

²⁵¹ Lettera così sostituita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²⁵² Comma così sostituito con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

- c) scopo, modalità di funzionamento e durata dell'associazione;
- d) requisiti e modalità per aderire all'associazione.

2. L'estratto è pubblicato anche in occasione di ogni modifica concernente la lettera c) del comma precedente.

3. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364-bis del codice civile, le associazioni trasmettono alla società stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalità degli associati, del numero delle azioni da essi possedute e della percentuale di capitale da queste rappresentata. L'elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico.

4. L'associazione trasmette, entro lo stesso termine, alla società di gestione del mercato, che ne cura la diffusione, un avviso contenente l'indicazione aggiornata del numero degli associati e le altre informazioni, in forma aggregata, previste dal comma precedente²⁵³.

Art. 133

(Comunicazioni alla Consob)

1. Le associazioni previste dall'articolo 132, comma 1, trasmettono alla Consob:
 - a) entro cinque giorni dalla stipulazione, copia integrale dello statuto e delle altre disposizioni che ne regolano il funzionamento;
 - b) entro il giorno di pubblicazione, copia degli estratti previsti dall'articolo precedente e dell'avviso trasmesso ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

TITOLO IV

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Capo I

Sollecitazione e raccolta di deleghe di voto

Art. 134

(Procedura di sollecitazione)

1. Il committente o l'intermediario che intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto pubblica un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale.

2. Copia dell'avviso viene contestualmente inviata alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

3. L'avviso indica:
 - a) i dati identificativi del committente, dell'intermediario e dell'emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;
 - b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
 - c) la data a partire dalla quale l'azionista può richiedere all'intermediario, anche per il tramite del depositario, il prospetto ed il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;
 - d) le proposte di voto per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

4. La documentazione indicata nell'Allegato 5A, il prospetto ed il modulo, redatti secondo

²⁵³ Articolo così sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004.

gli allegati schemi 5B e 5C, sono trasmessi alla Consob che, entro cinque giorni lavorativi, può richiedere informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera a), del Testo unico.

5. Decorso detto termine l'intermediario diffonde il prospetto e il modulo nella versione definitiva e ne trasmette tempestivamente copia alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata. Quest'ultima informa, senza indugio, i depositari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

6. I depositari danno notizia agli azionisti depositanti della sollecitazione in tempo utile per la loro eventuale adesione.

7. L'intermediario consegna, anche tramite il depositario, il modulo corredato dal prospetto, a chiunque ne faccia richiesta.

8. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente comunicata ai soggetti indicati nel comma 5 e a coloro che hanno già conferito la delega ed è messa a disposizione degli azionisti. La sostituzione dell'intermediario è resa nota con le modalità previste dal comma 1.

9. A richiesta dell'intermediario e senza ritardo:

a) la società di gestione accentrata comunica i nominativi dei depositari e la quantità di azioni della società emittente registrata sui rispettivi conti titoli;

b) i depositari comunicano i nominativi e il numero di azioni possedute dai soci che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati;

c) la società emittente mette a disposizione le risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

10. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti la sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

11. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del committente.

12. Nel caso in cui la sollecitazione sia promossa congiuntamente da più soggetti, questi ultimi non sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 135

(Obblighi di comportamento)

1. Il committente e l'intermediario si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza.

2. Nei contatti con gli azionisti, l'intermediario si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si dichiarino non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi del committente, dell'intermediario e delle società dei rispettivi gruppi, con la società emittente.

3. L'intermediario informa che il voto sarà esercitato solo se conforme alle proposte del committente e che salva diversa volontà dell'azionista, ove si verificano circostanze di rilievo che non possono essere a questi comunicate tali da far ragionevolmente ritenere che l'azionista stesso se le avesse conosciute avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo diverso da quello proposto.

4. L'intermediario mette a disposizione degli azionisti la documentazione predisposta

dall'emittente ai sensi dell'articolo 70, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 70-bis, comma 2²⁵⁴ dell'articolo 72, dell'articolo 73, dell'articolo 74 e ogni altra documentazione predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea²⁵⁵.

5. Il committente e l'intermediario mantengono la segretezza sui risultati della sollecitazione.

6. L'intermediario dà notizia con comunicato stampa dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto nell'ipotesi prevista dal comma 3, ultima parte e dell'esito della votazione.

7. Chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno per i quali il committente non ha formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 137, comma 2.

8. Il committente non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 136

(Procedura di raccolta di deleghe di voto)

1. L'associazione che intende promuovere una raccolta di deleghe ne dà notizia con un comunicato stampa e informa la società emittente, la Consob e la società di gestione del mercato.

2. L'associazione trasmette la documentazione indicata nell'Allegato 5A e il modulo di delega redatto secondo l'Allegato schema 5D alla Consob che, entro cinque giorni lavorativi, può provvedere ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera a), del Testo unico.

3. Decorso detto termine l'associazione consegna agli associati il modulo nella versione definitiva e ne trasmette tempestivamente copia alla Consob e alla società di gestione del mercato.

4. L'associazione mette a disposizione degli associati la documentazione predisposta dall'emittente ai sensi dell'articolo 70, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 70-bis, comma 2²⁵⁶ dell'articolo 72, dell'articolo 73, dell'articolo 74 e ogni altra documentazione predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea, nonché le informazioni sulle eventuali proposte di voto atte a consentire all'associato di assumere una decisione consapevole²⁵⁷.

5. Nello svolgimento della raccolta l'associazione si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza e fornisce, in modo comprensibile, le informazioni e i chiarimenti richiesti dagli azionisti.

6. Si applicano gli articoli 134, comma 10, e 135, comma 3, ultima parte.

²⁵⁴ Le parole "dell'articolo 70-bis, comma 2" sono state inserite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²⁵⁵ Comma così modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

²⁵⁶ Le parole "dell'articolo 70-bis, comma 2" sono state inserite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²⁵⁷ Comma così modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

Art. 137²⁵⁸*(Conferimento e revoca della delega di voto)*

1. Per il conferimento della delega l'azionista che abbia effettuato l'adempimento necessario per la partecipazione all'assemblea, trasmette all'intermediario, direttamente o per il tramite del depositario, o all'associazione il modulo di delega²⁵⁹.

2. L'azionista che abbia conferito la delega anche parziale può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per i quali il committente non ha richiesto il conferimento della delega. Per gli stessi argomenti è fatto divieto al committente di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altra indicazione idonea a influenzare il voto. La mancata espressione del voto si intende astensione. Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, l'azionista che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà scegliendo tra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte espresse dall'organo amministrativo o da altro azionista.

3. La delega è revocata mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza dell'intermediario o dell'associazione almeno il giorno precedente l'assemblea. L'intermediario o l'associazione dà seguito alle istruzioni dell'azionista in ordine alla certificazione indicata nel comma 1.

Art. 138*(Interruzione della sollecitazione o della raccolta)*

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione, diversa da quella prevista dall'articolo 144, comma 2, lettera b) del Testo unico, della sollecitazione o della raccolta delle deleghe, il committente o l'associazione ne danno notizia, rispettivamente, nei modi previsti dall'articolo 134, commi 1 e 2, e dall'articolo 136, comma 1.

2. Il committente o l'intermediario e i legali rappresentanti dell'associazione esercitano comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1.

Capo II**Voto per corrispondenza**Art. 139*(Avviso di convocazione dell'assemblea)*

1. L'avviso di convocazione dell'assemblea contiene:
a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;
b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario.

2. Copia dell'avviso è inviata alla società di gestione accentrata degli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea. La medesima società informa i depositari che ne danno comunicazione ai depositanti.

²⁵⁸ Articolo già sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

²⁵⁹ Comma così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

Art. 140
(Scheda di voto)

1. La scheda di voto è predisposta in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio e contiene l'indicazione della società emittente, degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione del numero di azioni possedute, delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione²⁶⁰.

2. L'emittente rilascia, anche tramite i depositari, la scheda di voto a chiunque, legittimato a partecipare all'assemblea, ne faccia richiesta.

Art. 141
(Esercizio del voto)

1. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

2. La scheda deve pervenire, anche per il tramite del depositario, alla società, entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea²⁶¹.

3. Il voto espresso resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.

4. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea²⁶².

Art. 142
(Adempimenti preliminari all'assemblea)

1. La data di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione.

2. Il presidente dell'organo di controllo custodisce le schede di voto sino all'inizio dei lavori assembleari²⁶³.

Art. 143²⁶⁴
(Svolgimento dell'assemblea)

1. Le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione²⁶⁵.

²⁶⁰ Il precedente periodo "La certificazione rilasciata dal depositario ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico può essere contenuta nella scheda di voto." è stato soppresso con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²⁶¹ Il precedente periodo "unitamente alla certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico" è stato soppresso con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²⁶² Il precedente periodo "In tal caso, la certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico può essere utilizzata per l'esercizio del diritto di voto." è stato soppresso con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²⁶³ Articolo così sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004.

²⁶⁴ Articolo già sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004 e poi modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005 nei termini indicati alla successiva nota.

²⁶⁵ Comma così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

2. La mancata espressione del voto si intende come astensione sulle relative proposte.

3. Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro azionista.

TITOLO V

TUTELA DELLE MINORANZE²⁶⁶

Art. 144

(Esclusione dalle negoziazioni)

1. Il regolamento della società di gestione del mercato disciplina l'esclusione su richiesta dalle negoziazioni prevista dall'articolo 133 del Testo unico, fissando anche un intervallo temporale adeguato, comunque non inferiore a tre mesi, tra la decisione di richiedere l'esclusione dalle negoziazioni e la data di effettiva esclusione.

2. L'esclusione dalle negoziazioni di azioni ordinarie è in ogni caso condizionata all'esistenza nel mercato di quotazione di una disciplina dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria applicabile all'emittente nel caso di trasferimento di partecipazioni di controllo ovvero all'esistenza di altre condizioni valutate equivalenti dalla Consob.

Art. 144-bis

(Acquisto di azioni proprie e della società controllante)

1. Gli acquisti di azioni proprie e della società controllante, disciplinati dall'articolo 132 del Testo unico, possono essere effettuati:

- a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;
- b) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- c) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato stabilisca modalità di compravendita dei predetti strumenti tali da:

- non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

- garantire un'agevole partecipazione da parte degli investitori alle negoziazioni dei predetti strumenti derivati utilizzati per l'acquisto di azioni proprie; a tal fine la società di gestione indica idonee modalità operative e i connessi obblighi degli emittenti di informazione al pubblico sulle caratteristiche degli strumenti derivati utilizzati;

- d) mediante attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nella delibera dell'assemblea di autorizzazione del programma di acquisto.

2. La delibera dell'assemblea che autorizza l'acquisto di azioni proprie specifica quali delle modalità, previste al comma 1, possono essere utilizzate.

3. Prima dell'inizio delle operazioni finalizzate all'acquisto delle azioni, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera a), tutti i dettagli del programma di acquisto autorizzato

²⁶⁶ Intestazione così sostituita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

dall'assemblea devono essere comunicati al pubblico, includendo almeno l'obiettivo del programma, il controvalore massimo, il quantitativo massimo di azioni da acquisire e la durata del periodo per il quale il programma ha ricevuto l'autorizzazione. Modifiche successive al programma devono essere tempestivamente comunicate al pubblico.

4. Al termine del periodo per il quale è accordata l'autorizzazione dell'assemblea l'emittente comunica al pubblico informazioni sull'esito del programma con un sintetico commento sulla sua realizzazione.

5. La comunicazione al pubblico delle informazioni previste nei commi 3 e 4 è effettuata con le modalità indicate all'articolo 66²⁶⁷.

TITOLO VI REVISIONE CONTABILE

Capo I Disposizioni di carattere generale

Art. 145

(Contenuto del libro della revisione contabile)

1. La società incaricata dell'attività di revisione contabile riporta, per ciascun esercizio, nel libro previsto dall'articolo 155, comma 3, del Testo unico:

a) il risultato degli accertamenti, delle ispezioni e dei controlli effettuati ai fini dell'articolo 155, comma 1, del Testo unico. Il risultato delle attività indicate nella lettera a) del predetto articolo è riportato non appena eseguite le verifiche;

b) la natura e l'estensione delle procedure di revisione svolte tenuto conto del sistema di controllo interno e dei principali fattori che hanno influenzato la gestione societaria; le considerazioni formulate ai fini dell'espressione del giudizio sui bilanci;

c) le informazioni più significative acquisite dagli organi sociali nonché quelle scambiate con l'organo di controllo;

d) i fatti censurabili non appena riscontrati;

e) le informazioni rese e la documentazione trasmessa alle Autorità di controllo;

f) le attività svolte nei confronti della società conferente non rientranti nell'incarico²⁶⁸.

Art. 146

(Documentazione da inviare alla Consob)

1. Le società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani trasmettono alla Consob, unitamente alla deliberazione di cui all'articolo 159, comma 1, del Testo unico, i seguenti documenti:

a) la proposta della società di revisione per il conferimento dell'incarico;

b) le dichiarazioni del legale rappresentante della società conferente l'incarico e della società di revisione che non sussiste alcuna delle situazioni di incompatibilità stabilite ai sensi dell'articolo 160 del Testo unico;

c) il parere del collegio sindacale previsto dall'articolo 159, comma 1, del Testo unico, contenente valutazioni sull'indipendenza della società di revisione e sulla sua idoneità tecnica, con particolare riguardo all'adeguatezza e completezza del piano di revisione e dell'organizzazione della società in relazione all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere.

²⁶⁷ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005. Tali disposizioni si applicano ai programmi di acquisto di azioni proprie degli emittenti quotati la cui approvazione da parte dell'assemblea delle società sia intervenuta dopo il 1°.1.2006.

²⁶⁸ Articolo così sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004.

2. I soggetti diversi dalle società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani trasmettono alla Consob, unitamente alla deliberazione di cui all'articolo 159, comma 1, del Testo unico, il parere espresso dall'organo di controllo ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. I soggetti previsti dai commi precedenti trasmettono alla Consob, unitamente alla deliberazione di cui all'articolo 159, comma 2, del Testo unico, il parere espresso dall'organo di controllo sulla revoca, nonché le osservazioni acquisite dalla società di revisione.

4. La documentazione è trasmessa in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal Presidente dell'organo di controllo, contestualmente al deposito della delibera assembleare presso il registro delle imprese.

5. In caso di parere negativo sul conferimento o sulla revoca dell'incarico, l'organo di controllo trasmette il parere stesso alla Consob non appena redatto²⁶⁹.

Art. 147

(Documentazione relativa alle società controllate)

1. Per le società controllate da società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani l'obbligo previsto dall'articolo 159, comma 5, del Testo unico è adempiuto con la trasmissione da parte della società controllante, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio di quest'ultima, di un elenco da cui risultino le date delle assemblee di conferimento dell'incarico da parte delle società controllate, le società incaricate della revisione, la durata degli incarichi e i relativi corrispettivi. Entro lo stesso termine la società controllante, in ogni esercizio, trasmette l'elenco completo delle società controllate ritenute esenti ai sensi dell'articolo 151, indicando le ragioni dell'esenzione e comunica le società per le quali è venuto meno il controllo e la data di decorrenza di tali modifiche.

2. I dati relativi alle società il cui controllo sia stato acquisito nel corso del primo semestre dell'esercizio di queste ultime, se non comprese negli elenchi previsti dal comma 1, sono comunicati dalla società controllante entro novanta giorni dall'acquisizione del controllo.

Art. 148

(Conferimento dell'incarico da parte della Consob)

1. La Consob conferisce d'ufficio l'incarico di revisione e ne determina il corrispettivo, qualora la società obbligata non vi abbia provveduto, trascorsi sessanta giorni dal sorgere dell'obbligo, dalla scadenza di un precedente incarico ovvero dalla comunicazione prevista dall'articolo 163, comma 5, del Testo unico.

2. Per le società controllate da società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani il provvedimento previsto dal comma 1 è assunto qualora, sulla base delle comunicazioni previste dall'articolo 147 ovvero delle comunicazioni indicate nell'articolo 125, la Consob abbia accertato la sussistenza dell'obbligo e le società non abbiano provveduto entro il termine assegnato.

3. La Consob delibera nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza dei termini previsti nei commi precedenti. I provvedimenti adottati sono comunicati senza indugio alle società interessate a mezzo di lettera raccomandata.

²⁶⁹ Articolo così sostituito con delibera n. 14692 dell'11.8.2004.

Art. 149*(Deposito nel registro delle imprese)*

1. Le deliberazioni previste dall'articolo 159, commi 1 e 2, del Testo unico ed il provvedimento adottato ai sensi del successivo comma 6 sono depositati nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla data dell'assemblea o dalla data di comunicazione alla società.

Capo II**Revisione contabile dei gruppi**Art. 150*(Controllo contabile delle società controllate estere)*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 165, comma 1, del Testo unico, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato della società controllante quotata comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dal revisore della controllante, delle situazioni contabili delle controllate estere predisposte ai fini del consolidamento.

Art. 151*(Criteri di esenzione)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165, comma 1, del Testo unico, non rivestono significativa rilevanza le società controllate, anche se incluse nel consolidato, il cui attivo patrimoniale è inferiore al due per cento dell'attivo del bilancio consolidato e i cui ricavi sono inferiori al cinque per cento dei ricavi consolidati, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati.

2. Sono in ogni caso soggette a revisione contabile e non concorrono alla determinazione delle soglie previste dall'ultima parte del comma 1 le società controllate che, secondo criteri generali stabiliti dalla Consob in relazione al tipo di attività svolta o al tipo di contratti, garanzie, impegni e rischi conclusi e assunti, sono idonee a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo stesso.

3. I bilanci d'esercizio delle società controllate possono non essere sottoposti al giudizio delle società di revisione nei casi di oggettivi e comprovati impedimenti allo svolgimento dell'incarico.

Art. 152*(Ambito temporale di applicazione)*

1. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano alle società controllate a decorrere dall'esercizio nel corso del quale si acquisisce il controllo o si realizzano i presupposti previsti dall'articolo 151, commi 1 e 2; le stesse disposizioni possono applicarsi dall'esercizio successivo, se il controllo o tali presupposti si realizzano nel secondo semestre²⁷⁰.

2. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano fino al momento in cui il controllo è venuto meno²⁷¹. Il venir meno degli altri presupposti indicati nell'articolo 151 non produce effetti sugli incarichi in corso.

²⁷⁰ Comma così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

²⁷¹ Il primo periodo è stato così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

3. In caso di trasferimento del controllo tra società con azioni quotate, l'incarico conferito dalla società controllata si conclude alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si è verificato il trasferimento²⁷².

4. Per le società controllate con azioni non quotate sottoposte a revisione solo per effetto dell'articolo 165, comma 1, del Testo unico, l'incarico può avere scadenza allineata a quella dell'incarico della controllante con azioni quotate²⁷³.

TITOLO VII²⁷⁴

SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Capo I

Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

Art. 152-bis²⁷⁵

(Istituzione e contenuto del registro)

1. Il registro previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione di dati.

2. Esso contiene almeno le seguenti informazioni:

a) l'identità di ogni persona che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del registro, ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o una associazione di professionisti dovrà essere indicata anche l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a informazioni privilegiate;

b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;

c) la data in cui la persona è stata iscritta nel registro;

d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.

3. I soggetti obbligati alla tenuta del registro mantengono evidenza dei criteri adottati nella tenuta del registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti.

4. Le società in rapporto di controllo con l'emittente e l'emittente stesso possono delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro, purché le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi.

5. Gli articoli contenuti nel presente Capo nonché le altre disposizioni che fanno rinvio a tali articoli non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.

²⁷² Comma inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²⁷³ L'originario comma 3 è stato così sostituito e modificato nella numerazione con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²⁷⁴ Titolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

²⁷⁵ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

Art. 152-ter²⁷⁶
(Aggiornamento del registro)

1. Il registro viene aggiornato senza indugio quando:
 - a) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
 - b) una persona deve essere iscritta nel registro;
 - c) occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando.

Art. 152-quater²⁷⁷
(Conservazione del registro)

1. I dati relativi alle persone iscritte nel registro sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Art. 152-quinquies²⁷⁸
(Obblighi di informazione)

1. I soggetti tenuti all'obbligo previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico informano tempestivamente le persone iscritte nel registro:
 - a) della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano;
 - b) degli obblighi che derivano dall'avere accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del Testo unico o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

Capo II
Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

Art. 152-sexies²⁷⁹
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:
 - a) "emittente quotato": le società indicate nell'articolo 152-septies, comma 1, del presente regolamento;
 - b) "strumenti finanziari collegati alle azioni":
 - b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
 - b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
 - b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico;
 - b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
 - b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;
 - b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del

²⁷⁶ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

²⁷⁷ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

²⁷⁸ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

²⁷⁹ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

c) "soggetti rilevanti":

c.1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;

c.2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato;

c.3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;

c.4) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;

d) "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti":

d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;

d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.5) i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

Art. 152-septies²⁸⁰
(Ambito di applicazione)

1. L'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applica:

a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;

b) alle società che non abbiano sede in uno stato comunitario che sono tenute a depositare in Italia le informazioni annuali relative alle azioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.

2. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

3. Non sono comunicate:

a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

²⁸⁰ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

4. L'importo indicato al comma 3, lettera a), è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

Art. 152-octies²⁸¹

(Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)

1. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

2. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano all'emittente quotato le operazioni indicate al comma 1 entro i termini ivi stabiliti.

3. L'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, le informazioni ricevute ai sensi del comma 2, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

4. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.4) comunicano alla Consob e pubblicano, con le modalità previste dall'articolo 66, comma 2 le informazioni indicate al comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

5. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 4 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini indicati al comma 4. In tal caso l'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

6. La comunicazione alla Consob prevista dai commi 1 e 4 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini, rispettivamente, indicati nei predetti commi.

7. Le comunicazioni previste dai precedenti commi sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.

8. Gli emittenti quotati e le società da questi controllate, indicate nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.3), devono:

a) istituire una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, come individuati nello stesso articolo e nel presente Titolo;

b) dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.

9. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

10. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle

²⁸¹ Articolo inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005; in vigore dal 1° 4.2006.

condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.

PARTE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 153

(Trasmissione alla Consob di avvisi e comunicati)

1. Gli avvisi e i comunicati da mettere a disposizione del pubblico, ai sensi del presente regolamento, sono trasmessi alla Consob, se non diversamente stabilito, contestualmente alla loro diffusione.

2. L'obbligo di contestuale trasmissione alla Consob si considera adempiuto se la diffusione degli avvisi e dei comunicati avviene mediante il loro inserimento nei sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attivati dalla società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob²⁸².

Art. 154

(Disposizione transitoria)

1. La società di gestione del mercato, fino all'emanazione delle disposizioni previste dall'articolo 67, osserva le disposizioni dell'articolo 2 della delibera Consob n. 5827 del 17 dicembre 1991.

Art. 155

(Emittenti esteri già quotati)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, agli emittenti esteri i cui strumenti finanziari sono stati ammessi alla quotazione di borsa in Italia prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 11520 del 1° luglio 1998 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Art. 155-bis

(Relazione semestrale)

...omissis...²⁸³

Art. 156

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate:
- a) la delibera Consob n. 5553 del 14 novembre 1991 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) la delibera Consob n. 5827 del 17 dicembre 1991, salvo quanto previsto nell'articolo 154;
 - c) la delibera Consob n. 6237 del 3 giugno 1992;
 - d) la delibera Consob n. 6243 del 3 giugno 1992;
 - c-bis) la comunicazione Consob n. 92005334 del 23 luglio 1992²⁸⁴;

²⁸² Comma aggiunto con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

²⁸³ Articolo dapprima aggiunto con delibera n. 12745 del 6.4.2000 (la precedente formulazione dell'articolo 81, comma 10, era la seguente: «I dati in cifre sono espressi in milioni o miliardi di lire, ovvero in migliaia o milioni di euro.») e poi soppresso con delibera n. 15520 del 27.7.2006.

²⁸⁴ Lettera inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

- e) la delibera Consob n. 6265 del 10 giugno 1992;
- f) la delibera Consob n. 6378 del 28 luglio 1992;
- g) la delibera Consob n. 6426 del 12 agosto 1992;
- h) la delibera Consob n. 6430 del 26 agosto 1992; l'articolo 4, comma 1, lettera f) è abrogato dal 30 giugno 1999;
- i) la delibera Consob n. 6761 del 7 gennaio 1993;
- j) la delibera Consob n. 6817 del 3 febbraio 1993;
- k) la delibera Consob n. 6892 del 24 febbraio 1993;
- k-bis) la comunicazione Consob n. 94001437 del 23 febbraio 1994²⁸⁵;
- l) la delibera Consob n. 8085 del 26 maggio 1994;
- l-bis) la delibera Consob n. 8195 del 30 giugno 1994, come successivamente modificata dalla delibera Consob n. 9389 del 1° agosto 1995 e dalla delibera Consob n. 11661 del 20 ottobre 1998, a decorrere dal termine indicato nell'articolo 157, comma 4²⁸⁶;
- m) la delibera Consob n. 8288 del 25 luglio 1994;
- n) la delibera Consob n. 10310 del 12 novembre 1996;
- o) la delibera Consob n. 11125 del 22 dicembre 1997;
- p) la delibera Consob n. 11520 del 1° luglio 1998;
- q) la delibera Consob n. 11715 del 24 novembre 1998;
- r) la comunicazione Consob n. 87/10573 del 15 giugno 1987;
- s) la comunicazione Consob n. 92005380 del 24 luglio 1992;
- t) la comunicazione Consob n. 93002635 dell'8 aprile 1993;
- u) la comunicazione Consob n. 96009304 del 16 ottobre 1996;
- v) la comunicazione Consob n. 33766 del 5 maggio 2000²⁸⁷;
- v-bis) la comunicazione Consob n. 94375 del 22 dicembre 2000²⁸⁸;
- w) la comunicazione Consob n. 2064231 del 30 settembre 2002²⁸⁹;
- x) la comunicazione n. 4090018 del 14 ottobre 2004²⁹⁰.

Art. 157

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo l'articolo 33, comma 2, lettera d) che entra in vigore il 1° luglio 1999 e salvo l'articolo 13, comma 6, seconda parte, che entra in vigore il 1° gennaio 2000.

2. Gli schemi di prospetto previsti dall'Allegato 1B sono obbligatoriamente utilizzati per le sollecitazioni comunicate e per le domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione presentate alla Consob a far data dal 1° luglio 1999. Fino a tale data:

a) per le sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse è utilizzabile, quale schema di prospetto informativo, lo schema di documento informativo dell'Allegato A al regolamento Consob n. 5553 del 14 novembre 1991;

b) per le altre sollecitazioni e per le ammissioni a quotazione sono utilizzabili gli schemi di prospetto allegati, rispettivamente, ai regolamenti Consob n. 6430 del 26 agosto 1992 e n.

²⁸⁵ Lettera inserita con delibera n. 15520 del 27.7.2006.

²⁸⁶ Lettera inserita con delibera n. 12745 del 6.4.2000.

²⁸⁷ Lettera inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²⁸⁸ Lettera inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

²⁸⁹ Lettera inserita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²⁹⁰ Lettera inserita con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

11125 del 22 dicembre 1997.

3. L'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 6, comma 1, comporta l'adozione degli schemi dell'Allegato 1B anche prima della predetta data.

4. Le disposizioni dei commi da 2 a 10 dell'articolo 81 si applicano alle relazioni concernenti il primo semestre dell'esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1999²⁹¹.

²⁹¹ Comma così sostituito con delibera n. 12745 del 6.4.2000.